Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° aprile 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Molise

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 1° APRILE 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1985.

Approvazione dei modelli 740, 740/A-B, 740/E-E1-G-G1-H, 740/F, 740/I-L-M-A1 e 740/P-P1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1985.

(1459)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1985, n. **106**.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Art. 2.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;

all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

alle norme di circolazione e di sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

Art. 4.

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

ALLEGATO

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo

Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi trenta, ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario di potenza comunque non superiore a cinque HP.

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

— Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 743. *Nozione di aeromobile.* — Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento».

Nota all'art. 4, ultimo comma:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione II (articoli 13-31) disciplina l'applicazione delle stesse sanzioni.

L'art. 17 di detta legge si riferisce all'ufficio al quale deve essere presentato il rapporto sulla violazione amministrativa.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 319):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 19 novembre 1983.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 13 dicembre 1983, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato il 14 dicembre 1983.

Camera dei deputati (atto n. 1092):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 17 gennaio 1984, con pareri delle commissioni I, II, IV e VII.

Esaminato dalla X commissione il 16 maggio 1984, 5 dicembre 1984 e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 319/B):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 22 gennaio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato, con modificazioni, il 20 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 1092/B):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 6 marzo 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla X commissione il 13 marzo 1985 e approvato il 14 marzo 1985.

LEGGE 25 marzo 1985, n. **107**.

Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Art. 2.

E' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che goda della speciale protezione prevista dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

Art. 3.

L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'articolo 5, nell'articolo 6, paragrafo 1, e nell articolo 11 della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì, 25 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 235):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 ottobre 1983.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 dicembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 gennaio 1984.

Discusso in aula il 1° febbraio 1984 (prorogati i termini per la presentazione della relazione).

Esaminato dalla 2ª commissione l'8 febbraio 1984 e il 22 febbraio 1984.

Discusso in aula il 18 aprile 1984 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 2ª commissione il 30 maggio 1984, 20 settembre 1984, 26 settembre 1984, 3 ottobre 1984 e 10 ottobre 1984.

Relazione scritta annunciata il 23 ottobre 1984 (atto n. 235/A).

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2279):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Giustizia), in sede legislativa, il 5 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV e approvato il 14 marzo 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1981.

Norme di attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1981;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1981;

Considerata la necessità di integrare le norme di attuazione già emanate con tale decreto con una più dettagliata disciplina in ordine agli adempimenti necessari per la concessione del contributo in conto canoni in relazione alle operazioni effettuate con il sistema della locazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché le agenzie di stampa di cui al secondo e quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria dovranno presentare domanda di contributo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981. Copia della domanda dovrà essere presentata alla società esercente la locazione finanziaria.

Tale società dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria - Comitato, di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l'estratto di delibera degli organi decisionali della società stessa in merito al contratto di locazione finanziaria, recante l'assenso a che l'operazione sia assistita dal contributo dello Stato di cui all'art. 30 della legge di cui sopra, unitamente ad una breve istruttoria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria e con l'indicazione dei singoli costi, nonché dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento.

Si applica il disposto dell'art. 2, terzo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981 per quanto riguarda l'ammissione a contributo dei contratti stipulati antecedentemente la presentazione della domanda.

Nell'istruttoria potrà essere inserita qualsiasi altra notizia che sia ritenuta utile per meglio illustrare la operazione.

Unitamente all'estratto di delibera dovranno essere trasmessi in triplice originale il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente relativi alla società esercente la locazione finanziaria; ove trattasi di copia, tali documenti devono essere autenticati ed in regola con la legge sul bollo.

Art. 2.

Il comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, delibera sulla concessione del contributo in conto canoni e ne dà notizia sia alla impresa beneficiaria che alla società esercente la locazione finanziaria, i quali, ricevuta tale comunicazione, stipulano il contratto. Copia del contratto, debitamente registrato presso l'ufficio del registro competente, dovrà essere inviata al servizio editoria, unitamente alla documentazione comprovante l'acquisto dei macchinari nonché ad una dichiarazione dell'impresa editrice che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Tutti i documenti dovranno essere inviati in duplice esemplare, in regola con la legge sul bollo e autenticati se copie.

Art. 3.

La liquidazione del contributo in conto canoni, calcolato in riferimento al valore dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, verrà effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla società esercente la locazione finanziaria, che ne verserà l'importo all'impresa beneficiaria entro il termine di dieci giorni dalla riscossione.

A cura della società esercente la locazione finanziaria ricevuta di tale versamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dovrà essere immediatamente trasmessa al servizio editoria; inoltre, al 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata del contratto andranno trasmessi in duplice originale (ovvero in duplice copia autenticata ed in regola con la legge sul bollo) i certificati di vigenza, rilasciati dai tribunali competenti, relativi sia all'impresa beneficiaria che alla società esercente la locazione finanziaria.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981, richiamando in particolare l'attenzione sugli ultimi tre commi di tale articolo.

Roma, addì 5 febbraio 1985

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

Il Ministro del tesoro
GORIA

NOTE

Nota al titolo del decreto:

— Si indicano le rubriche degli articoli da 29 a 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (un testo aggiornato di questa legge è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1985):

art. 29: programmi ammessi al finanziamento agevolato;
art. 30: finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva,
art. 31: durata e modalità dei finanziamenti;
art. 32: dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato;
art. 33: fondo centrale di garanzia.

Note all'art. 1, primo comma:

Testo dell'art. 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416:

« Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno ».

— Testo dell'art. 27, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416:

« Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente ».

— Testo dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981, recante « Norme di attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 »:

« Le imprese editrici di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge, al fine di ottenere il contributo in conto canoni previsto dall'undicesimo comma del medesimo art. 30, devono presentare apposita domanda al comitato di cui all'art. 32 della stessa, compilata conformemente all'allegato A, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Copia della domanda deve essere inoltrata alla società di locazione finanziaria che provvede all'istruttoria e ne trasmette i risultati al comitato.

Il comitato delibera sulla concessione del contributo in conto canoni da corrispondere annualmente alla società locatrice, dandone comunicazione all'impresa e alla società locatrice.

Tale contributo, pari alla somma dei contributi in conto interessi dei quali l'operazione avrebbe goduto in riferimento al valore d'acquisto dei beni mobili ed immobili anche se costruiti appositamente, ove assistita da mutuo agevolato ai sensi del precedente art. 3, viene corrisposto posticipatamente in relazione alle rate annuali di canone sulla base del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice e il conduttore e regolarmente registrato. Copia del contratto, con gli estremi di registrazione, dovrà essere inviata al comitato unitamente alla documentazione di spesa.

La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico dell'impresa editrice in misura equivalente alla somma da questa ricevuta ai sensi del comma precedente.

Le operazioni di locazione finanziaria non possono eccedere la durata di dieci anni.

La società locatrice è tenuta a comunicare al comitato, con la massima tempestività, e comunque non oltre novanta giorni da quello in cui il fatto si determini o venga a sua conoscenza, ogni caso di mancato adempimento da parte del conduttore degli obblighi contrattuali. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al comitato e alla società locatrice con la massima tempestività ogni altra causa di possibile interruzione del contributo.

Gli eventuali contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti dal conduttore maggiorati degli interessi legali.

Si applica quanto disposto dal penultimo ed ultimo comma del precedente art. 5 ».

Note all'art. 1, secondo comma:

— Il comitato previsto dall'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è composto da:

« *a)* un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.

Il comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Nota all'art. 1, terzo comma:

— Il punto *b)* del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981 dispone che sono escluse dall'ammissione a contributo « le spese sostenute anteriormente al biennio precedente alla presentazione della domanda ».

Nota all'art. 3, terzo comma:

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1981 è pubblicato nella nota all'art. 1, primo comma.

(1716)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1985.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri e altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani e in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento retributivo connesso alle intervenute variazioni del costo della vita;

Visto l'accordo interconfederale in data 23 settembre 1975 in materia di indennità di contingenza e di recupero salariale;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 che stabilisce il nuovo calcolo dell'indennità di contingenza;

Vista la nota n. 2842 dell'8 febbraio 1985, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 2 punti a decorrere dal 1° febbraio 1985;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali erano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 17 dicembre 1984;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1985, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e

altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	218,70
addetti alla pulizia	205,22

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo):

portieri	188,00
addetti alla pulizia .	176,52

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

(1531)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 febbraio 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 215846/66-AU-76 del 13 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 287, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1985, fino all'importo massimo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.500 miliardi con decreto ministeriale n. 310001/66-AU-76 del 4 gennaio 1985;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 13 dicembre 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 215846 del 13 dicembre 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.500 miliardi, ammonta a nominali lire 7.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1985
Registro n. 10 Tesoro foglio n. 250

(1726)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 1985.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dagli organismi di distribuzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1984 è stata quella di L. 65.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, sulle sigarette di tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base del 57 per cento prevista dell'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Considerato che per i sigari e sigaretti naturali, per i sigari e sigaretti altri, per il tabacco da fumo e per il tabacco da fiuto e da masticare si applicano le aliquote di base del 24 per cento, 48 per cento, 56 per cento e 27 per cento, rispettivamente, previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nelle allegate tabelle sono fissate, in conformità dei criteri sopra descritti, le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale, come segue:

tabella allegato *A*: sigarette
tabella allegato *B*: sigari e sigaretti naturali
tabella allegato *C*: sigari e sigaretti altri
tabella allegato *D*: tabacco da fumo
tabella allegato *E*: tabacco da fiuto e da masticare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1985
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 177

TABELLA ALLEGATO *A*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
338	8.488	1.754	920	11.500
454	8.755	1.831	960	12.000
571	9.022	1.907	1.000	12.500
688	9.289	1.983	1.040	13.000
805	9.556	2.059	1.080	13.500
922	9.822	2.136	1.120	14.000
1.039	10.089	2.212	1.160	14.500
1.156	10.356	2.288	1.200	15.000
1.273	10.623	2.364	1.240	15.500
1.389	10.890	2.441	1.280	16.000
1.506	11.157	2.517	1.320	16.500
1.623	11.424	2.593	1.360	17.000
1.740	11.691	2.669	1.400	17.500
1.856	11.958	2.746	1.440	18.000
1.973	12.225	2.822	1.480	18.500
2.090	12.492	2.898	1.520	19.000
2.206	12.759	2.975	1.560	19.500
2.323	13.026	3.051	1.600	20.000
2.440	13.293	3.127	1.640	20.500
2.557	13.560	3.203	1.680	21.000
2.673	13.827	3.280	1.720	21.500
2.791	14.093	3.356	1.760	22.000
2.908	14.360	3.432	1.800	22.500
3.025	14.627	3.508	1.840	23.000
3.141	14.894	3.585	1.880	23.500
3.258	15.161	3.661	1.920	24.000
3.375	15.428	3.737	1.960	24.500
3.491	15.695	3.814	2.000	25.000
3.608	15.962	3.890	2.040	25.500
3.725	16.229	3.966	2.080	26.000
3.842	16.496	4.042	2.120	26.500
3.958	16.763	4.119	2.160	27.000
4.075	17.030	4.195	2.200	27.500
4.192	17.297	4.271	2.240	28.000
4.309	17.564	4.347	2.280	28.500
4.425	17.831	4.424	2.320	29.000
4.542	18.098	4.500	2.360	29.500
4.660	18.364	4.576	2.400	30.000
5.243	19.699	4.958	2.600	32.500
5.827	21.034	5.339	2.800	35.000
6.412	22.368	5.720	3.000	37.500
6.995	23.703	6.102	3.200	40.000
7.579	25.0 8	6.483	3.400	42.500
8.165	26.373	6.864	3.600	45.000
8.747	27.707	7.246	3.800	47.500
9.331	29.042	7.627	4.000	50.000
9.915	30.377	8.008	4.200	52.500
10.499	31.711	8.390	4.400	55.000
11.083	33.046	8.771	4.600	57.500
11.666	34.381	9.153	4.800	60.000
12.251	35.715	9.534	5.000	62.500
12.835	37.050	9.915	5.200	65.000
13.418	38.385	10.297	5.400	67.500
14.003	39.719	10.678	5.600	70.000
14.587	41.054	11.059	5.800	72.500
15.170	42.389	11.441	6.000	75.000
15.755	43.723	11.822	6.200	77.500
16.339	45.058	12.203	6.400	80.000
16.922	46.393	12.585	6.600	82.500
17.507	47.727	12.966	6.800	85.000
18.091	49.062	13.347	7.000	87.500
18.674	50.397	13.729	7.200	90.000
19.258	51.732	14.110	7.400	92.500
19.842	53.066	14.492	7.600	95.000
20.426	54.401	14.873	7.800	97.500
21.010	55.736	15.254	8.000	100.000
21.594	57.070	15.636	8.200	102.500
22.178	58.405	16.017	8.400	105.000
22.762	59.740	16.398	8.600	107.500
23.346	61.074	16.780	8.800	110.000
23.930	62.409	17.161	9.000	112.500
24.514	63.744	17.542	9.200	115.000
25.098	65.078	17.924	9.400	117.500
25.682	66.413	18.305	9.600	120.000
26.266	67.748	18.686	9.800	122.500
26.850	69.082	19.068	10.000	125.000
27.434	70.417	19.449	10.200	127.500
28.017	71.752	19.831	10.400	130.000
28.602	73.086	20.212	10.600	132.500
29.186	74.421	20.593	10.800	135.000
29.769	75.756	20.975	11.000	137.500
30.354	77.090	21.356	11.200	140.000
30.938	78.425	21.737	11.400	142.500
31.521	79.760	22.119	11.600	145.000
32.105	81.095	22.500	11.800	147.500
32.690	82.429	22.881	12.000	150.000
33.273	83.764	23.263	12.200	152.500
33.857	85.099	23.644	12.400	155.000
34.442	86.433	24.025	12.600	157.500
35.025	87.768	24.407	12.800	160.000
35.609	89.103	24.788	13.000	162.500
36.194	90.437	25.169	13.200	165.000
36.777	91.772	25.551	13.400	167.500
37.361	93.107	25.932	13.600	170.000
37.945	94.441	26.314	13.800	172.500
38.529	95.776	26.695	14.000	175.000
39.113	97.111	27.076	14.200	177.500
39.697	98.445	27.458	14.400	180.000
40.281	99.780	27.839	14.600	182.500
40.865	101.115	28.220	14.800	185.000
41.449	102.449	28.602	15.000	187.500
42.033	103.784	28.983	15.200	190.000
42.617	105.119	29.364	15.400	192.500
43.201	106.453	29.746	15.600	195.000
43.785	107.788	30.127	15.800	197.500
44.369	109.123	30.508	16.000	200.000
45.537	111.792	31.271	16.400	205.000
46.704	114.462	32.034	16.800	210.000
47.872	117.131	32.797	17.200	215.000
49.041	119.800	33.559	17.600	220.000
50.208	122.470	34.322	18.000	225.000
51.376	125.139	35.085	18.400	230.000
52.545	127.808	35.847	18.800	235.000
53.712	130.478	36.610	19.200	240.000
54.880	133.147	37.373	19.600	245.000
56.048	135.816	38.136	20.000	250.000

TABELLA ALLEGATO *B*

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
21.098	9.600	6.102	3.200	40.000
22.153	10.080	6.407	3.360	42.000
23.208	10.560	6.712	3.520	44.000
24.263	11.040	7.017	3.680	46.000
25.318	11.520	7.322	3.840	48.000
26.373	12.000	7.627	4.000	50.000
27.428	12.480	7.932	4.160	52.000
28.483	12.960	8.237	4.320	54.000
29.538	13.440	8.542	4.480	56.000
30.593	13.920	8.847	4.640	58.000
31.647	14.400	9.153	4.800	60.000
32.702	14.880	9.458	4.960	62.000
33.757	15.360	9.763	5.120	64.000
34.812	15.840	10.068	5.280	66.000
35.867	16.320	10.373	5.440	68.000
36.922	16.800	10.678	5.600	70.000
37.977	17.280	10.983	5.760	72.000
39.032	17.760	11.288	5.920	74.000
40.087	18.240	11.593	6.080	76.000
41.142	18.720	11.898	6.240	78.000
42.197	19.200	12.203	6.400	80.000
43.252	19.680	12.508	6.560	82.000
44.306	20.160	12.814	6.720	84.000
45.361	20.640	13.119	6.880	86.000
46.416	21.120	13.424	7.040	88.000
47.471	21.600	13.729	7.200	90.000
48.526	22.080	14.034	7.360	92.000
49.581	22.560	14.339	7.520	94.000
50.636	23.040	14.644	7.680	96.000
51.691	23.520	14.949	7.840	98.000
52.746	24.000	15.254	8.000	100.000
53.801	24.480	15.559	8.160	102.000
54.856	24.960	15.864	8.320	104.000
55.911	25.440	16.169	8.480	106.000
56.965	25.920	16.475	8.640	108.000
58.020	26.400	16.780	8.800	110.000
59.075	26.880	17.085	8.960	112.000
60.130	27.360	17.390	9.120	114.000
61.185	27.840	17.695	9.280	116.000
62.240	28.320	18.000	9.440	118.000
63.295	28.800	18.305	9.600	120.000
64.350	29.280	18.610	9.760	122.000
65.405	29.760	18.915	9.920	124.000
66.460	30.240	19.220	10.080	126.000
67.515	30.720	19.525	10.240	128.000
68.569	31.200	19.831	10.400	130.000
69.624	31.680	20.136	10.560	132.000
70.679	32.160	20.441	10.720	134.000
71.734	32.640	20.746	10.880	136.000
72.789	33.120	21.051	11.040	138.000
73.844	33.600	21.356	11.200	140.000
74.899	34.080	21.661	11.360	142.000
75.954	34.560	21.966	11.520	144.000
77.009	35.040	22.271	11.680	146.000
78.064	35.520	22.576	11.840	148.000
79.119	36.000	22.881	12.000	150.000
80.174	36.480	23.186	12.160	152.000
81.228	36.960	23.492	12.320	154.000
82.283	37.440	23.797	12.480	156.000
83.338	37.920	24.102	12.640	158.000
84.393	38.400	24.407	12.800	160.000
85.448	38.880	24.712	12.960	162.000
86.503	39.360	25.017	13.120	164.000
87.558	39.840	25.322	13.280	166.000
88.613	40.320	25.627	13.440	168.000
89.668	40.800	25.932	13.600	170.000
90.723	41.280	26.237	13.760	172.000
91.778	41.760	26.542	13.920	174.000
92.833	42.240	26.847	14.080	176.000
93.887	42.720	27.153	14.240	178.000
94.942	43.200	27.458	14.400	180.000
95.997	43.680	27.763	14.560	182.000
97.052	44.160	28.068	14.720	184.000
98.107	44.640	28.373	14.880	186.000
99.162	45.120	28.678	15.040	188.000
100.217	45.600	28.983	15.200	190.000
101.272	46.080	29.288	15.360	192.000
102.327	46.560	29.593	15.520	194.000
103.382	47.040	29.898	15.680	196.000
104.437	47.520	30.203	15.840	198.000
105.492	48.000	30.508	16.000	200.000
110.766	50.400	32.034	16.800	210.000
116.041	52.800	33.559	17.600	220.000
121.315	55.200	35.085	18.400	230.000
126.590	57.600	36.610	19.200	240.000
131.864	60.000	38.136	20.000	250.000
137.139	62.400	39.661	20.800	260.000
142.414	64.800	41.186	21.600	270.000
147.688	67.200	42.712	22.400	280.000
152.963	69.600	44.237	23.200	290.000
158.237	72.000	45.763	24.000	300.000
163.512	74.400	47.288	24.800	310.000
168.786	76.800	48.814	25.600	320.000
174.061	79.200	50.339	26.400	330.000
179.336	81.600	51.864	27.200	340.000
184.610	84.000	53.390	28.000	350.000
189.885	86.400	54.915	28.800	360.000
195.159	88.800	56.441	29.600	370.000
200.434	91.200	57.966	30.400	380.000
205.708	93.600	59.492	31.200	390.000
210.983	96.000	61.017	32.000	400.000
216.258	98.400	62.542	32.800	410.000
221.532	100.800	64.068	33.600	420.000
226.807	103.200	65.593	34.400	430.000
232.081	105.600	67.119	35.200	440.000
237.356	108.000	68.644	36.000	450.000
242.631	110.400	70.169	36.800	460.000
247.905	112.800	71.695	37.600	470.000
253.180	115.200	73.220	38.400	480.000
258.454	117.600	74.746	39.200	490.000
263.729	120.000	76.271	40.000	500.000
274.278	124.800	79.322	41.600	520.000
284.827	129.600	82.373	43.200	540.000
295.376	134.400	85.424	44.800	560.000
305.925	139.200	88.475	46.400	580.000
316.475	144.000	91.525	48.000	600.000
327.024	148.800	94.576	49.600	620.000
337.573	153.600	97.627	51.200	640.000
348.122	158.400	100.678	52.800	660.000
358.671	163.200	103.729	54.400	680.000
369.220	168.000	106.780	56.000	700.000
379.769	172.800	109.831	57.600	720.000
390.319	177.600	112.881	59.200	740.000
400.868	182.400	115.932	60.800	760.000
411.417	187.200	118.983	62.400	780.000
421.966	192.000	122.034	64.000	800.000
432.515	196.800	125.085	65.600	820.000
443.064	201.600	128.136	67.200	840.000
453.614	206.400	131.186	68.800	860.000
464.163	211.200	134.237	70.400	880.000
474.712	216.000	137.288	72.000	900.000
485.261	220.800	140.339	73.600	920.000
495.810	225.600	143.390	75.200	940.000
506.359	230.400	146.441	76.800	960.000

segue: TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale	Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto				Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
516.908	235.200	149.492	78.400	980.000	1.846.102	840.000	533.898	280.000	3.500.000
527.458	240.000	152.542	80.000	1.000.000	1.898.847	864.000	549.153	288.000	3.600.000
538.007	244.800	155.593	81.600	1.020.000	1.951.593	888.000	564.407	296.000	3.700.000
548.556	249.600	158.644	83.200	1.040.000	2.004.339	912.000	579.661	304.000	3.800.000
559.105	254.400	161.695	84.800	1.060.000	2.057.085	936.000	594.915	312.000	3.900.000
569.654	259.200	164.746	86.400	1.080.000	2.109.831	960.000	610.169	320.000	4.000.000
580.203	264.000	167.797	88.000	1.100.000	2.162.576	984.000	625.424	328.000	4.100.000
590.753	268.800	170.847	89.600	1.120.000	2.215.322	1.008.000	640.678	336.000	4.200.000
601.302	273.600	173.898	91.200	1.140.000	2.268.068	1.032.000	655.932	344.000	4.300.000
611.851	278.400	176.949	92.800	1.160.000	2.320.814	1.056.000	671.186	352.000	4.400.000
622.400	283.200	180.000	94.400	1.180.000	2.373.559	1.080.000	686.441	360.000	4.500.000
632.949	288.000	183.051	96.000	1.200.000	2.426.305	1.104.000	701.695	368.000	4.600.000
643.498	292.800	186.102	97.600	1.220.000	2.479.051	1.128.000	716.949	376.000	4.700.000
654.047	297.600	189.153	99.200	1.240.000	2.531.797	1.152.000	732.203	384.000	4.800.000
664.597	302.400	192.203	100.800	1.260.000	2.584.542	1.176.000	747.458	392.000	4.900.000
675.146	307.200	195.254	102.400	1.280.000	2.637.288	1.200.000	762.712	400.000	5.000.000
685.695	312.000	198.305	104.000	1.300.000	2.690.034	1.224.000	777.966	408.000	5.100.000
696.244	316.800	201.356	105.600	1.320.000	2.742.780	1.248.000	793.220	416.000	5.200.000
706.793	321.600	204.407	107.200	1.340.000	2.795.525	1.272.000	808.475	424.000	5.300.000
717.342	326.400	207.458	108.800	1.360.000	2.848.271	1.296.000	823.729	432.000	5.400.000
727.892	331.200	210.508	110.400	1.380.000	2.901.017	1.320.000	838.983	440.000	5.500.000
738.441	336.000	213.559	112.000	1.400.000	2.953.763	1.344.000	854.237	448.000	5.600.000
748.990	340.800	216.610	113.600	1.420.000	3.006.508	1.368.000	869.492	456.000	5.700.000
759.539	345.600	219.661	115.200	1.440.000	3.059.254	1.392.000	884.746	464.000	5.800.000
770.088	350.400	222.712	116.800	1.460.000	3.112.000	1.416.000	900.000	472.000	5.900.000
780.637	355.200	225.763	118.400	1.480.000	3.164.746	1.440.000	915.254	480.000	6.000.000
791.186	360.000	228.814	120.000	1.500.000	3.217.492	1.464.000	930.508	488.000	6.100.000
801.736	364.800	231.864	121.600	1.520.000	3.270.237	1.488.000	945.763	496.000	6.200.000
812.285	369.600	234.915	123.200	1.540.000	3.322.983	1.512.000	961.017	504.000	6.300.000
822.834	374.400	237.966	124.800	1.560.000	3.375.729	1.536.000	976.271	512.000	6.400.000
833.383	379.200	241.017	126.400	1.580.000	3.428.475	1.560.000	991.525	520.000	6.500.000
843.932	384.000	244.068	128.000	1.600.000	3.481.220	1.584.000	1.006.780	528.000	6.600.000
854.481	388.800	247.119	129.600	1.620.000	3.533.966	1.608.000	1.022.034	536.000	6.700.000
865.031	393.600	250.169	131.200	1.640.000	3.586.712	1.632.000	1.037.288	544.000	6.800.000
875.580	398.400	253.220	132.800	1.660.000	3.639.458	1.656.000	1.052.542	552.000	6.900.000
886.129	403.200	256.271	134.400	1.680.000	3.692.203	1.680.000	1.067.797	560.000	7.000.000
896.678	408.000	259.322	136.000	1.700.000	3.744.949	1.704.000	1.083.051	568.000	7.100.000
907.227	412.800	262.373	137.600	1.720.000	3.797.695	1.728.000	1.098.305	576.000	7.200.000
917.776	417.600	265.424	139.200	1.740.000	3.850.441	1.752.000	1.113.559	584.000	7.300.000
928.325	422.400	268.475	140.800	1.760.000	3.903.186	1.776.000	1.128.814	592.000	7.400.000
938.875	427.200	271.525	142.400	1.780.000	3.955.932	1.800.000	1.144.068	600.000	7.500.000
949.424	432.000	274.576	144.000	1.800.000	4.008.678	1.824.000	1.159.322	608.000	7.600.000
959.973	436.800	277.627	145.600	1.820.000	4.061.424	1.848.000	1.174.576	616.000	7.700.000
970.522	441.600	280.678	147.200	1.840.000	4.114.169	1.872.000	1.189.831	624.000	7.800.000
981.071	446.400	283.729	148.800	1.860.000	4.166.915	1.896.000	1.205.085	632.000	7.900.000
991.620	451.200	286.780	150.400	1.880.000	4.219.661	1.920.000	1.220.339	640.000	8.000.000
1.002.169	456.000	289.831	152.000	1.900.000	4.272.407	1.944.000	1.235.593	648.000	8.100.000
1.012.719	460.800	292.881	153.600	1.920.000	4.325.153	1.968.000	1.250.847	656.000	8.200.000
1.023.268	465.600	295.932	155.200	1.940.000	4.377.898	1.992.000	1.266.102	664.000	8.300.000
1.033.817	470.400	298.983	156.800	1.960.000	4.430.644	2.016.000	1.281.356	672.000	8.400.000
1.044.366	475.200	302.034	158.400	1.980.000	4.483.390	2.040.000	1.296.610	680.000	8.500.000
1.054.915	480.000	305.085	160.000	2.000.000	4.536.136	2.064.000	1.311.864	688.000	8.600.000
1.107.661	504.000	320.339	168.000	2.100.000	4.588.881	2.088.000	1.327.119	696.000	8.700.000
1.160.407	528.000	335.593	176.000	2.200.000	4.641.627	2.112.000	1.342.373	704.000	8.800.000
1.213.153	552.000	350.847	184.000	2.300.000	4.694.373	2.136.000	1.357.627	712.000	8.900.000
1.265.898	576.000	366.102	192.000	2.400.000	4.747.119	2.160.000	1.372.881	720.000	9.000.000
1.318.644	600.000	381.356	200.000	2.500.000	4.799.864	2.184.000	1.388.136	728.000	9.100.000
1.371.390	624.000	396.610	208.000	2.600.000	4.852.610	2.208.000	1.403.390	736.000	9.200.000
1.424.136	648.000	411.864	216.000	2.700.000	4.905.356	2.232.000	1.418.644	744.000	9.300.000
1.476.881	672.000	427.119	224.000	2.800.000	4.958.102	2.256.000	1.433.898	752.000	9.400.000
1.529.627	696.000	442.373	232.000	2.900.000	5.010.847	2.280.000	1.449.153	760.000	9.500.000
1.582.373	720.000	457.627	240.000	3.000.000	5.063.593	2.304.000	1.464.407	768.000	9.600.000
1.635.119	744.000	472.881	248.000	3.100.000	5.116.339	2.328.000	1.479.661	776.000	9.700.000
1.687.864	768.000	488.136	256.000	3.200.000	5.169.085	2.352.000	1.494.915	784.000	9.800.000
1.740.610	792.000	503.390	264.000	3.300.000	5.221.831	2.376.000	1.510.169	792.000	9.900.000
1.793.356	816.000	518.644	272.000	3.400.000	5.274.576	2.400.000	1.525.424	800.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO C

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale	Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto				Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.498	19.200	6.102	3.200	40.000	50.018	83.520	26.542	13.920	174.000
12.073	20.160	6.407	3.360	42.000	50.593	84.480	26.847	14.080	176.000
12.648	21.120	6.712	3.520	44.000	51.167	85.440	27.153	14.240	178.000
13.223	22.000	7.017	3.680	46.000	51.742	86.400	27.458	14.400	180.000
13.798	23.040	7.322	3.840	48.000	52.317	87.360	27.763	14.560	182.000
14.373	24.000	7.627	4.000	50.000	52.892	88.320	28.068	14.720	184.000
14.948	24.960	7.932	4.160	52.000	53.467	89.280	28.373	14.880	186.000
15.523	25.920	8.237	4.320	54.000	54.042	90.240	28.678	15.040	188.000
16.098	26.880	8.542	4.480	56.000	54.617	91.200	28.983	15.200	190.000
16.673	27.840	8.847	4.540	58.000	55.192	92.160	29.288	15.360	192.000
17.247	28.800	9.153	4.800	60.000	55.767	93.120	29.593	15.520	194.000
17.822	29.760	9.458	4.960	62.000	56.342	94.080	29.898	15.680	196.000
18.397	30.720	9.763	5.120	64.000	56.917	95.040	30.203	15.840	198.000
18.972	31.680	10.068	5.280	66.000	57.492	96.000	30.508	16.000	200.000
19.547	32.640	10.373	5.440	68.000	60.366	100.800	32.034	16.800	210.000
20.122	33.600	10.678	5.600	70.000	63.241	105.600	33.559	17.600	220.000
20.697	34.560	10.983	5.760	72.000	66.115	110.400	35.085	18.400	230.000
21.272	35.520	11.288	5.920	74.000	68.990	115.200	36.610	19.200	240.000
21.847	36.480	11.593	6.080	76.000	71.864	120.000	38.136	20.000	250.000
22.422	37.440	11.898	6.240	78.000	74.739	124.800	39.661	20.800	260.000
22.997	38.400	12.203	6.400	80.000	77.614	129.600	41.186	21.600	270.000
23.572	39.360	12.508	6.560	82.000	80.488	134.400	42.712	22.400	280.000
24.146	40.320	12.814	6.720	84.000	83.363	139.200	44.237	23.200	290.000
24.721	41.280	13.119	6.880	86.000	86.237	144.000	45.763	24.000	300.000
25.296	42.240	13.424	7.040	88.000	89.112	148.800	47.288	24.800	310.000
25.871	43.200	13.729	7.200	90.000	91.986	153.600	48.814	25.600	320.000
26.446	44.160	14.034	7.360	92.000	94.861	158.400	50.339	26.400	330.000
27.021	45.120	14.339	7.520	94.000	97.736	163.200	51.864	27.200	340.000
27.596	46.080	14.644	7.680	96.000	100.610	168.000	53.390	28.000	350.000
28.171	47.040	14.949	7.840	98.000	103.485	172.800	54.915	28.800	360.000
28.746	48.000	15.254	8.000	100.000	106.359	177.600	56.441	29.600	370.000
29.321	48.960	15.559	8.160	102.000	109.234	182.400	57.966	30.400	380.000
29.896	49.920	15.864	8.320	104.000	112.108	187.200	59.492	31.200	390.000
30.471	50.880	16.169	8.480	106.000	114.983	192.000	61.017	32.000	400.000
31.045	51.840	16.475	8.640	108.000	117.858	196.800	62.542	32.800	410.000
31.620	52.800	16.780	8.800	110.000	120.732	201.600	64.068	33.600	420.000
32.195	53.760	17.085	8.960	112.000	123.607	206.400	65.593	34.400	430.000
32.770	54.720	17.390	9.120	114.000	126.481	211.200	67.119	35.200	440.000
33.345	55.680	17.695	9.280	116.000	129.356	216.000	68.644	36.000	450.000
33.920	56.640	18.000	9.440	118.000	132.231	220.800	70.169	36.800	460.000
34.495	57.600	18.305	9.600	120.000	135.105	225.600	71.695	37.600	470.000
35.070	58.680	18.610	9.760	122.000	137.980	230.400	73.220	38.400	480.000
35.645	59.520	18.915	9.920	124.000	140.854	235.200	74.746	39.200	490.000
36.220	60.480	19.220	10.080	126.000	143.729	240.000	76.271	40.000	500.000
36.795	61.440	19.525	10.240	128.000	149.478	249.600	79.322	41.600	520.000
37.369	62.400	19.831	10.400	130.000	155.227	259.200	82.373	43.200	540.000
37.944	63.360	20.136	10.560	132.000	160.976	268.800	85.424	44.800	560.000
38.519	64.320	20.441	10.720	134.000	166.725	278.400	88.475	46.400	580.000
39.094	65.280	20.746	10.880	136.000	172.475	288.000	91.525	48.000	600.000
39.669	66.240	21.051	11.040	138.000	178.224	297.600	94.576	49.600	620.000
40.244	67.200	21.356	11.200	140.000	183.973	307.200	97.627	51.200	640.000
40.819	68.160	21.661	11.360	142.000	189.722	316.800	100.678	52.800	660.000
41.394	69.120	21.966	11.520	144.000	195.471	326.400	103.729	54.400	680.000
41.969	70.080	22.271	11.680	146.000	201.220	336.000	106.780	56.000	700.000
42.544	71.040	22.576	11.840	148.000	206.969	345.600	109.831	57.600	720.000
43.119	72.000	22.881	12.000	150.000	212.719	355.200	112.881	59.200	740.000
43.694	72.960	23.186	12.160	152.000	218.468	364.800	115.932	60.800	760.000
44.268	73.920	23.492	12.320	154.000	224.217	374.400	118.983	62.400	780.000
44.843	74.880	23.797	12.480	156.000	229.966	384.000	122.034	64.000	800.000
45.418	75.840	24.102	12.640	158.000	235.715	393.600	125.085	65.600	820.000
45.993	76.800	24.407	12.800	160.000	241.464	403.200	128.136	67.200	840.000
46.568	77.760	24.712	12.960	162.000	247.214	412.800	131.186	68.800	860.000
47.143	78.720	25.017	13.120	164.000	252.963	422.400	134.237	70.400	880.000
47.718	79.680	25.322	13.280	166.000	258.712	432.000	137.288	72.000	900.000
48.293	80.640	25.627	13.440	168.000	264.461	441.600	140.339	73.600	920.000
48.868	81.600	25.932	13.600	170.000	270.210	451.200	143.390	75.200	940.000
49.443	82.560	26.237	13.760	172.000	275.959	460.800	146.441	76.800	960.000

segue: TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale	Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto				Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
281.708	470.400	149.492	78.400	980.000	1.006.102	1.680.000	533.898	280.000	3.500.000
287.458	480.000	152.542	80.000	1.000.000	1.034.847	1.728.000	549.153	288.000	3.600.000
293.207	489.600	155.593	81.600	1.020.000	1.063.593	1.776.000	564.407	296.000	3.700.000
298.956	499.200	158.644	83.200	1.040.000	1.092.339	1.824.000	579.661	304.000	3.800.000
304.705	508.800	161.695	84.800	1.060.000	1.121.085	1.872.000	594.915	312.000	3.900.000
310.454	518.400	164.746	86.400	1.080.000	1.149.831	1.920.000	610.169	320.000	4.000.000
316.203	528.000	167.797	88.000	1.100.000	1.178.576	1.968.000	625.424	328.000	4.100.000
321.953	537.600	170.847	89.600	1.120.000	1.207.322	2.016.000	640.678	336.000	4.200.000
327.702	547.200	173.898	91.200	1.140.000	1.236.068	2.064.000	655.932	344.000	4.300.000
333.451	556.800	176.949	92.800	1.160.000	1.264.814	2.112.000	671.186	352.000	4.400.000
339.200	566.400	180.000	94.400	1.180.000	1.293.559	2.160.000	686.441	360.000	4.500.000
344.949	576.000	183.051	96.000	1.200.000	1.322.305	2.208.000	701.695	368.000	4.600.000
350.698	585.600	186.102	97.600	1.220.000	1.351.051	2.256.000	716.949	376.000	4.700.000
356.447	595.200	189.153	99.200	1.240.000	1.379.797	2.304.000	732.203	384.000	4.800.000
362.197	604.800	192.203	100.800	1.260.000	1.408.542	2.352.000	747.458	392.000	4.900.000
367.946	614.400	195.254	102.400	1.280.000	1.437.288	2.400.000	762.712	400.000	5.000.000
373.695	624.000	198.305	104.000	1.300.000	1.466.034	2.448.000	777.966	408.000	5.100.000
379.444	633.600	201.356	105.600	1.320.000	1.494.780	2.496.000	793.220	416.000	5.200.000
385.193	643.200	204.407	107.200	1.340.000	1.523.525	2.544.000	808.475	424.000	5.300.000
390.942	652.800	207.458	108.800	1.360.000	1.552.271	2.592.000	823.729	432.000	5.400.000
396.692	662.400	210.508	110.400	1.380.000	1.581.017	2.640.000	838.983	440.000	5.500.000
402.441	672.000	213.559	112.000	1.400.000	1.609.763	2.688.000	854.237	448.000	5.600.000
408.190	681.600	216.610	113.600	1.420.000	1.638.508	2.736.000	869.492	456.000	5.700.000
413.939	691.200	219.661	115.200	1.440.000	1.667.254	2.784.000	884.746	464.000	5.800.000
419.688	700.800	222.712	116.800	1.460.000	1.696.000	2.832.000	900.000	472.000	5.900.000
425.437	710.400	225.763	118.400	1.480.000	1.724.746	2.880.000	915.254	480.000	6.000.000
431.186	720.000	228.814	120.000	1.500.000	1.753.492	2.928.000	930.508	488.000	6.100.000
436.936	729.600	231.864	121.600	1.520.000	1.782.237	2.976.000	945.763	496.000	6.200.000
442.685	739.200	234.915	123.200	1.540.000	1.810.983	3.024.000	961.017	504.000	6.300.000
448.434	748.800	237.966	124.800	1.560.000	1.839.729	3.072.000	976.271	512.000	6.400.000
454.183	758.400	241.017	126.400	1.580.000	1.868.475	3.120.000	991.525	520.000	6.500.000
459.932	768.000	244.068	128.000	1.600.000	1.897.220	3.168.000	1.006.780	528.000	6.600.000
465.681	777.600	247.119	129.600	1.620.000	1.925.966	3.216.000	1.022.034	536.000	6.700.000
471.431	787.200	250.169	131.200	1.640.000	1.954.712	3.264.000	1.037.288	544.000	6.800.000
477.180	796.800	253.220	132.800	1.660.000	1.983.458	3.312.000	1.052.542	552.000	6.900.000
482.929	806.400	256.271	134.400	1.680.000	2.012.203	3.360.000	1.067.797	560.000	7.000.000
488.678	816.000	259.322	136.000	1.700.000	2.040.949	3.408.000	1.083.051	568.000	7.100.000
494.427	825.600	262.373	137.600	1.720.000	2.069.695	3.456.000	1.098.305	576.000	7.200.000
500.176	835.200	265.424	139.200	1.740.000	2.098.441	3.504.000	1.113.559	584.000	7.300.000
505.925	844.800	268.475	140.800	1.760.000	2.127.186	3.552.000	1.128.814	592.000	7.400.000
511.675	854.400	271.525	142.400	1.780.000	2.155.932	3.600.000	1.144.068	600.000	7.500.000
517.424	864.000	274.576	144.000	1.800.000	2.184.678	3.648.000	1.159.322	608.000	7.600.000
523.173	873.600	277.627	145.600	1.820.000	2.213.424	3.696.000	1.174.576	616.000	7.700.000
528.922	883.200	280.678	147.200	1.840.000	2.242.169	3.744.000	1.189.831	624.000	7.800.000
534.671	892.800	283.729	148.800	1.860.000	2.270.915	3.792.000	1.205.085	632.000	7.900.000
540.420	902.400	286.780	150.400	1.880.000	2.299.661	3.840.000	1.220.339	640.000	8.000.000
546.169	912.000	289.831	152.000	1.900.000	2.328.407	3.888.000	1.235.593	648.000	8.100.000
551.919	921.600	292.881	153.600	1.920.000	2.357.153	3.936.000	1.250.847	656.000	8.200.000
557.668	931.200	295.932	155.200	1.940.000	2.385.898	3.984.000	1.266.102	664.000	8.300.000
563.417	940.800	298.983	156.800	1.960.000	2.414.644	4.032.000	1.281.356	672.000	8.400.000
569.166	950.400	302.034	158.400	1.980.000	2.443.390	4.080.000	1.296.610	680.000	8.500.000
574.915	960.000	305.085	160.000	2.000.000	2.472.136	4.128.000	1.311.864	688.000	8.600.000
603.661	1.008.000	320.339	168.000	2.100.000	2.500.881	4.176.000	1.327.119	696.000	8.700.000
632.407	1.056.000	335.593	176.000	2.200.000	2.529.627	4.224.000	1.342.373	704.000	8.800.000
661.153	1.104.000	350.847	184.000	2.300.000	2.558.373	4.272.000	1.357.627	712.000	8.900.000
689.898	1.152.000	366.102	192.000	2.400.000	2.587.119	4.320.000	1.372.881	720.000	9.000.000
718.644	1.200.000	381.356	200.000	2.500.000	2.615.864	4.368.000	1.388.136	728.000	9.100.000
747.390	1.248.000	396.610	208.000	2.600.000	2.644.610	4.416.000	1.403.390	736.000	9.200.000
776.136	1.296.000	411.864	216.000	2.700.000	2.673.356	4.464.000	1.418.644	744.000	9.300.000
804.881	1.344.000	427.119	224.000	2.800.000	2.702.102	4.512.000	1.433.898	752.000	9.400.000
833.627	1.392.000	442.373	232.000	2.900.000	2.730.847	4.560.000	1.449.153	760.000	9.500.000
862.373	1.440.000	457.627	240.000	3.000.000	2.759.593	4.608.000	1.464.407	768.000	9.600.000
891.119	1.488.000	472.881	248.000	3.100.000	2.788.339	4.656.000	1.479.661	776.000	9.700.000
919.864	1.536.000	488.136	256.000	3.200.000	2.817.085	4.704.000	1.494.915	784.000	9.800.000
948.610	1.584.000	503.390	264.000	3.300.000	2.845.831	4.752.000	1.510.169	792.000	9.900.000
977.356	1.632.000	518.644	272.000	3.400.000	2.874.576	4.800.000	1.525.424	800.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO D

TABACCO DA FUMO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo	Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare: Imposta di consumo	Ammontare: Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
8.298	22.400	6.102	3.200	40.000	43.047	116.200	31.653	16.600	207.500
8.817	23.800	6.483	3.400	42.500	43.566	117.600	32.034	16.800	210.000
9.336	25.200	6.864	3.600	45.000	44.085	119.000	32.415	17.000	212.500
9.854	26.600	7.246	3.800	47.500	44.603	120.400	32.797	17.200	215.000
10.373	28.000	7.627	4.000	50.000	45.122	121.800	33.178	17.400	217.500
10.892	29.400	8.008	4.200	52.500	45.641	123.200	33.559	17.600	220.000
11.410	30.800	8.390	4.400	55.000	46.159	124.600	33.941	17.800	222.500
11.929	32.200	8.771	4.600	57.500	46.678	126.000	34.322	18.000	225.000
12.447	33.600	9.153	4.800	60.000	47.197	127.400	34.703	18.200	227.500
12.966	35.000	9.534	5.000	62.500	47.715	128.800	35.085	18.400	230.000
13.485	36.400	9.915	5.200	65.000	48.234	130.200	35.466	18.600	232.500
14.003	37.800	10.297	5.400	67.500	48.753	131.600	35.847	18.800	235.000
14.522	39.200	10.678	5.600	70.000	49.271	133.000	36.229	19.000	237.500
15.041	40.600	11.059	5.800	72.500	49.790	134.400	36.610	19.200	240.000
15.559	42.000	11.441	6.000	75.000	50.308	135.800	36.992	19.400	242.500
16.078	43.400	11.822	6.200	77.500	50.827	137.200	37.373	19.600	245.000
16.597	44.800	12.203	6.400	80.000	51.346	138.600	37.754	19.800	247.500
17.115	46.200	12.585	6.600	82.500	51.864	140.000	38.136	20.000	250.000
17.634	47.600	12.966	6.800	85.000	52.383	141.400	38.517	20.200	252.500
18.153	49.000	13.347	7.000	87.500	52.902	142.800	38.898	20.400	255.000
18.671	50.400	13.729	7.200	90.000	53.420	144.200	39.280	20.600	257.500
19.190	51.800	14.110	7.400	92.500	53.939	145.600	39.661	20.800	260.000
19.708	53.200	14.492	7.600	95.000	54.458	147.000	40.042	21.000	262.500
20.227	54.600	14.873	7.800	97.500	54.976	148.400	40.424	21.200	265.000
20.746	56.000	15.254	8.000	100.000	55.495	149.800	40.805	21.400	267.500
21.264	57.400	15.636	8.200	102.500	56.014	151.200	41.186	21.600	270.000
21.783	58.800	16.017	8.400	105.000	56.532	152.600	41.568	21.800	272.500
22.302	60.200	16.398	8.600	107.500	57.051	154.000	41.949	22.000	275.000
22.820	61.600	16.780	8.800	110.000	57.569	155.400	42.331	22.200	277.500
23.339	63.000	17.161	9.000	112.500	58.088	156.800	42.712	22.400	280.000
23.858	64.400	17.542	9.200	115.000	58.607	158.200	43.093	22.600	282.500
24.376	65.800	17.924	9.400	117.500	59.125	159.600	43.475	22.800	285.000
24.895	67.200	18.305	9.600	120.000	59.644	161.000	43.856	23.000	287.500
25.414	68.600	18.686	9.800	122.500	60.163	162.400	44.237	23.200	290.000
25.932	70.000	19.068	10.000	125.000	60.681	163.800	44.619	23.400	292.500
26.451	71.400	19.449	10.200	127.500	61.200	165.200	45.000	23.600	295.000
26.969	72.800	19.831	10.400	130.000	61.719	166.600	45.381	23.800	297.500
27.488	74.200	20.212	10.600	132.500	62.237	168.000	45.763	24.000	300.000
28.007	75.600	20.593	10.800	135.000	63.275	170.800	46.525	24.400	305.000
28.525	77.000	20.975	11.000	137.500	64.312	173.600	47.288	24.800	310.000
29.044	78.400	21.356	11.200	140.000	65.349	176.400	48.051	25.200	315.000
29.563	79.800	21.737	11.400	142.500	66.386	179.200	48.814	25.600	320.000
30.081	81.200	22.119	11.600	145.000	67.424	182.000	49.576	26.000	325.000
30.600	82.600	22.500	11.800	147.500	68.461	184.800	50.339	26.400	330.000
31.119	84.000	22.881	12.000	150.000	69.498	187.600	51.102	26.800	335.000
31.637	85.400	23.263	12.200	152.500	70.536	190.400	51.864	27.200	340.000
32.156	86.800	23.644	12.400	155.000	71.573	193.200	52.627	27.600	345.000
32.675	88.200	24.025	12.600	157.500	72.610	196.000	53.390	28.000	350.000
33.193	89.600	24.407	12.800	160.000	73.647	198.800	54.153	28.400	355.000
33.712	91.000	24.788	13.000	162.500	74.685	201.600	54.915	28.800	360.000
34.231	92.400	25.169	13.200	165.000	75.722	204.400	55.678	29.200	365.000
34.749	93.800	25.551	13.400	167.500	76.759	207.200	56.441	29.600	370.000
35.268	95.200	25.932	13.600	170.000	77.797	210.000	57.203	30.000	375.000
35.786	96.600	26.314	13.800	172.500	78.834	212.800	57.966	30.400	380.000
36.305	98.000	26.695	14.000	175.000	79.871	215.600	58.729	30.800	385.000
36.824	99.400	27.076	14.200	177.500	80.908	218.400	59.492	31.200	390.000
37.342	100.800	27.458	14.400	180.000	81.946	221.200	60.254	31.600	395.000
37.861	102.200	27.839	14.600	182.500	82.983	224.000	61.017	32.000	400.000
38.380	103.600	28.220	14.800	185.000	84.020	226.800	61.780	32.400	405.000
38.898	105.000	28.602	15.000	187.500	85.058	229.600	62.542	32.800	410.000
39.417	106.400	28.983	15.200	190.000	86.095	232.400	63.305	33.200	415.000
39.936	107.800	29.364	15.400	192.500	87.132	235.200	64.068	33.600	420.000
40.454	109.200	29.746	15.600	195.000	88.169	238.000	64.831	34.000	425.000
40.973	110.600	30.127	15.800	197.500	89.207	240.800	65.593	34.400	430.000
41.492	112.000	30.508	16.000	200.000	90.244	243.600	66.356	34.800	435.000
42.010	113.400	30.890	16.200	202.500	91.281	246.400	67.119	35.200	440.000
42.529	114.800	31.271	16.400	205.000	92.319	249.200	67.881	35.600	445.000

segue: TABELLA ALLEGATO *D*

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
93.356	252.000	68.644	36.000	450.000
94.393	254.800	69.407	36.400	455.000
95.431	257.600	70.169	36.800	460.000
96.468	260.400	70.932	37.200	465.000
97.505	263.200	71.695	37.600	470.000
98.542	266.000	72.458	38.000	475.000
99.580	268.800	73.220	38.400	480.000
100.617	271.600	73.983	38.800	485.000
101.654	274.400	74.746	39.200	490.000
102.692	277.200	75.508	39.600	495.000
103.729	280.000	76.271	40.000	500.000
104.766	282.800	77.034	40.400	505.000
105.803	285.600	77.797	40.800	510.000
106.841	288.400	78.559	41.200	515.000
107.878	291.200	79.322	41.600	520.000
108.915	294.000	80.085	42.000	525.000
109.953	296.800	80.847	42.400	530.000
110.990	299.600	81.610	42.800	535.000
112.027	302.400	82.373	43.200	540.000
113.064	305.200	83.136	43.600	545.000
114.102	308.000	83.898	44.000	550.000
115.139	310.800	84.661	44.400	555.000
116.176	313.600	85.424	44.800	560.000
117.214	316.400	86.186	45.200	565.000
118.251	319.200	86.949	45.600	570.000
119.288	322.000	87.712	46.000	575.000
120.325	324.800	88.475	46.400	580.000
121.363	327.600	89.237	46.800	585.000
122.400	330.400	90.000	47.200	590.000
123.437	333.200	90.763	47.600	595.000
124.475	336.000	91.525	48.000	600.000
126.549	341.600	93.051	48.800	610.000
128.624	347.200	94.576	49.600	620.000
130.698	352.800	96.102	50.400	630.000
132.773	358.400	97.627	51.200	640.000
134.847	364.000	99.153	52.000	650.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
136.922	369.600	100.678	52.800	660.000
138.997	375.200	102.203	53.600	670.000
141.071	380.800	103.729	54.400	680.000
143.146	386.400	105.254	55.200	690.000
145.220	392.000	106.780	56.000	700.000
147.295	397.600	108.305	56.800	710.000
149.369	403.200	109.831	57.600	720.000
151.444	408.800	111.356	58.400	730.000
153.519	414.400	112.881	59.200	740.000
155.593	420.000	114.407	60.000	750.000
157.668	425.600	115.932	60.800	760.000
159.742	431.200	117.458	61.600	770.000
161.817	436.800	118.983	62.400	780.000
163.892	442.400	120.508	63.200	790.000
165.966	448.000	122.034	64.000	800.000
168.041	453.600	123.559	64.800	810.000
170.115	459.200	125.085	65.600	820.000
172.190	464.800	126.610	66.400	830.000
174.264	470.400	128.136	67.200	840.000
176.339	476.000	129.661	68.000	850.000
178.414	481.600	131.186	68.800	860.000
180.488	487.200	132.712	69.600	870.000
182.563	492.800	134.237	70.400	880.000
184.637	498.400	135.763	71.200	890.000
186.712	504.000	137.288	72.000	900.000
188.786	509.600	138.814	72.800	910.000
190.861	515.200	140.339	73.600	920.000
192.936	520.800	141.864	74.400	930.000
195.010	526.400	143.390	75.200	940.000
197.085	532.000	144.915	76.000	950.000
199.159	537.600	146.441	76.800	960.000
201.234	543.200	147.966	77.600	970.000
203.308	548.800	149.492	78.400	980.000
205.383	554.400	151.017	79.200	990.000
207.458	560.000	152.542	80.000	1.000.000

TABELLA ALLEGATO *E*

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo	Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto				Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.975	2.700	1.525	800	10.000	47.756	25.920	14.644	7.680	96.000
5.969	3.240	1.831	960	12.000	48.751	26.460	14.949	7.840	98.000
6.964	3.780	2.136	1.120	14.000	49.746	27.000	15.254	8.000	100.000
7.959	4.320	2.441	1.280	16.000	52.233	28.350	16.017	8.400	105.000
8.954	4.860	2.746	1.440	18.000	54.720	29.700	16.780	8.800	110.000
9.949	5.400	3.051	1.600	20.000	57.208	31.050	17.542	9.200	115.000
10.944	5.940	3.356	1.760	22.000	59.695	32.400	18.305	9.600	120.000
11.939	6.480	3.661	1.920	24.000	62.182	33.750	19.068	10.000	125.000
12.934	7.020	3.966	2.080	26.000	64.669	5.100	19.831	10.400	130.000
13.929	7.560	4.271	2.240	28.000	67.157	36.450	20.593	10.800	135.000
14.924	8.100	4.576	2.400	30.000	69.644	37.800	21.356	11.200	140.000
15.919	8.640	4.881	2.560	32.000	72.131	39.150	22.119	11.600	145.000
16.914	9.180	5.186	2.720	34.000	74.619	40.500	22.881	12.000	150.000
17.908	9.720	5.492	2.880	36.000	77.106	41.850	23.644	12.400	155.000
18.903	10.260	5.797	3.040	38.000	79.593	43.200	24.407	12.800	160.000
19.898	10.800	6.102	3.200	40.000	82.081	44.550	25.169	13.200	165.000
20.893	11.340	6.4 7	3.360	42.000	84.568	45.900	25.932	13.600	170.000
21.888	11.880	6.712	3.520	44.000	87.055	47.250	26.695	14.000	175.000
22.883	12.420	7.017	3.680	46.000	89.542	48.600	27.458	14.400	180.000
23.878	12.960	7.322	3.840	48.000	92.030	49.950	28.220	14.800	185.000
24.873	13.500	7.627	4.000	50.000	94.517	51.300	28.983	15.200	190.000
25.868	14.040	7.932	4.160	52.000	97.004	52.650	29.746	15.600	195.000
26.863	14.580	8.237	4.320	54.000	99.492	54.000	30.508	16.000	200.000
27.858	15.120	8.542	4.480	56.000	104.466	56.700	32.034	16.800	210.000
28.853	15.660	8.847	4.640	58.000	109.441	59.400	33.559	17.600	220.000
29.847	16.200	9.153	4.800	60.000	114.415	62.100	35.085	18.400	230.000
30.842	16.740	9.458	4.960	62.000	119.390	64.800	36.610	19.200	240.000
31.837	17.280	9.763	5.120	64.000	124.364	67.500	38.136	20.000	250.000
32.832	17.820	10.068	5.280	66.000	129.339	70.200	39.661	20.800	260.000
33.827	18.360	10.373	5.440	68.000	134.314	72.900	41.186	21.600	270.000
34.822	18.900	10.678	5.600	70.000	139.288	75.600	42.712	22.400	280.000
35.817	19.440	10.983	5.760	72.000	144.263	78.300	44.237	23.200	290.000
36.812	19.980	11.288	5.920	74.000	149.237	81.000	45.763	24.000	300.000
37.807	20.520	11.593	6.080	76.000	154.212	83.700	47.288	24.800	310.000
38.802	21.060	11.898	6.240	78.000	159.186	86.400	48.814	25.600	320.000
39.797	21.600	12.203	6.400	80.000	164.161	89.100	50.339	26.400	330.000
40.792	22.140	12.508	6.560	82.000	169.136	91.800	51.864	27.200	340.000
41.786	22.680	12.814	6.720	84.000	174.110	94.500	53.390	28.000	350.000
42.781	23.220	13.119	6.880	86.000	179.085	97.200	54.915	28.800	360.000
43.776	23.760	13.424	7.040	88.000	184.059	99.900	56.441	29.600	370.000
44.771	24.300	13.729	7.200	90.000	189.034	102.600	57.966	30.400	380.000
45.766	24.840	14.034	7.360	92.000	194.008	105.300	59.492	31.200	390.000
46.761	25.380	14.339	7.520	94.000	198.983	108.000	61.017	32.000	400.000

(1394)

DECRETO 21 marzo 1985.

Variazione della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934 concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 257, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di includere nella citata tariffa la marca di sigarette MS Menthol;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa di vendita per provvista di bordo delle marche italiane di tabacchi lavorati è determinata come appresso:

SIGARI

Toscano Garibaldi	da L. 54.400 a L. 61.600 il kg conv.le
Antico Toscano	» 60.000 » 68.000 »
Toscani Extravecchi	» 52.000 » 59.600 »
Cavour	» 48.000 » 58.000 »
Toscani	» 42.000 » 50.000 »

SIGARETTI

Branca	da L. 50.000 a L. 52.000 il kg conv.le
Toscanelli	» 42.000 » 43.200 »
Avana	» 22.800 » 24.000 »
Toscanello Sport	» 19.200 » 20.000 »
Burno	» 14.400 » 15.200 »

TRINCIATI PER PIPA

Exsecutive Number One	da L. 42.400 a L. 44.000 il kg. conv.le
Derby	» 34.800 » 36.000 »
Personal Pipe	» 22.000 » 23.600 »
Golf	» 19.200 » 20.000 »
Italia	» 19.200 » 20.000 »

SIGARETTE

MS International	da L. 24.000 a L. 25.000 il kg conv.le
MS International Blu	» 24.000 » 25.000 »
Presidente	» 24.000 » 25.000 »
Zenit	» 24.000 » 25.000 »
Futura	» 21.200 » 22.000 »
Lido	» 21.200 » 22.000 »
Lido Extra Mild	» 21.200 » 22.000 »
Linda	» 21.200 » 22.000 »
MS	» 21.200 » 22.000 »
MS Blu	» 21.200 » 22.000 »
MS Menthol	» — » 22.000 »
Colombo K.S. Filtro	» 21.200 » 22.000 »
Gala	» 21.200 » 22.000 »
Stop K.S.	» 21.200 » 22.000 »
Stop K.S.F.	» 21.200 » 22.000 »
Bis	» 20.000 » 22.000 »
Super (con filtro)	» 15.200 » 16.000 »
Esportazione lunga	» 15.200 » 16.000 »
Super (senza filtro)	» 14.400 » 15.200 »
Esportazione	» 14.400 » 15.200 »
Esportazione filtro	» 14.400 » 15.200 »
Nazionali filtro	» 14.400 » 15.200 »
N 80 Filtro	» 14.400 » 15.200 »
N 80	» 14.400 » 15.200 »

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1985
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 351

(1749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 85, sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Muneghina Mario, nato il 29 gennaio 1900 a Cuneo. — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento, abbracciava con entusiasmo la causa partigiana distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e per ammirevole sprezzo del pericolo. Vice comandante della formazione partigiana Val d'Ossola dimostrava la sua eccezionale perizia particolarmente nel realizzare numerose e rischiose azioni di guerra che infliggevano al nemico sensibili perdite in uomini e in materiali. Il giorno 25 maggio 1944, alla testa di pochi volontari attaccava di sorpresa un presidio fortificato nemico in Val Grande Fondotoce riuscendo, dopo breve e accanita lotta, a catturare ben quarantatre soldati avversari. — Val Grande Fondotoce, 25 maggio 1944.

Medaglie di bronzo

Merlone Pietro, nato il 27 ottobre 1920 a Cantarana (Asti). — Valoroso combattente animato da profonda fede patriottica partecipava a numerose azioni di sabotaggio dimostrando notevoli doti di coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il giorno 27 febbraio 1945, in località S. Paolo Solbrito, unitamente a pochi volontari si offriva per una rischiosa azione contro un convoglio ferroviario che trasportava nella zona reparti nemici. Giunto sulla strada ferrata pochi attimi prima del passaggio del convoglio, mancandogli il tempo necessario per preparare lo scoppio a distanza degli ordigni esplosivi, incurante del grave rischio a cui si esponeva sistemava la carica sui binari e disteso sulla scarpata ne procurava lo scoppio a strappo con conseguente distruzione del treno e grave perdita all'oppressore. — S. Paolo Solbrito, 27 febbraio 1945.

Riba Chiaffredo, nato il 18 gennaio 1926 a Cuneo. — Valoroso patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 30 luglio 1944, in località Pilone della Moretta, nel corso di un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, attaccato da una pattuglia avversaria, unitamente a pochi volontari, non esitava ad ingaggiare aspro combattimento per diverse ore consentendo così ai rimanenti compagni di ripiegare su posizioni più favorevoli. Ferito gravemente in più parti del corpo si difendeva strenuamente fino alle prime ore della sera riuscendo a porsi in salvo con il favore della notte. — Pilone della Moretta, 30 luglio 1944.

(1417)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

541° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la concessione della miniera di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e di terre con refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata « Riva Bianca III » sita in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata alla S.a.s. Giulio Olivieri di Riccardo Olivieri, con domicilio in Gattinara (Vercelli), via Gorizia n. 10 e con sede in Genova, via XX Settembre n. 8/18.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1985 è accettata a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Invernizzi Pierfranco, residente a Introbio (Como), via S. Antonio n. 3, e della S.p.a. Fabbrica Sali di Bario, concimi ed altri prodotti chimici, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 19 e sede amministrativa in Calolziocorte (Bergamo), via Stoppani n. 4, alla concessione di barite denominata « Baitello » in territorio dei comuni di Introbio (Como) e Valtorta (Bergamo).

Con decreto distrettuale 17 ottobre 1984 la concessione mineraria di talco e amianto denominata « Bracchiello », in territorio del comune di Ceres (Torino), della ditta Piton Arturo, residente in Ceres (Torino), via Torino n. 17, è revocata a decorrere dal 5 febbraio 1981.

Con decreto distrettuale 8 novembre 1984, la concessione mineraria di caolino e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata « Vespia », in territorio del comune di Castellamonte (Torino), della ditta Ghione Edgardo e Ghione Venanzio, rappresentata dal primo, residente in Castellamonte (Torino), via A. Ghione n. 5, è revocata a decorrere dal 21 maggio 1981.

Con decreto distrettuale in data 15 novembre 1984, alla ditta F.lli Mantoan Arturo e Alessandro S.n.c., movimenti di terra e autotrasporti, con sede in Brendola (Vicenza), via Palladio n. 12, è accordata la concessione mineraria di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C e terre da sbianca, denominata « Monticello » in territorio del comune di Sarego (Vicenza), per la durata di anni quindici.

Con decreto distrettuale 14 gennaio 1985, l'area della concessione mineraria per terre da sbianca e bentonite denominata « Malga Ofra » sita in territorio del comune di Recoaro Terme (Vicenza), di cui è titolare la S.p.a. Valdol, con sede a Maglio di Sopra (Vicenza), via Terre Attive n. 32, è ridotta ad Ha 151, a decorrere dal 21 agosto 1984.

Con decreto distrettuale 14 gennaio 1985, l'area della concessione mineraria per bentonite, terre da sbianca e argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, denominata « Monte Lungo » in territorio dei comuni di Nanto, Mossano ed Arcugnano (Vicenza), di cui è titolare la S.p.a. Valdol, con sede a Maglio di Sopra (Vicenza), via Terre Attive n. 32, è ridotta ad Ha 37, a decorrere dal 21 agosto 1984.

Con decreto distrettuale 14 gennaio 1985, l'area della concessione mineraria per terre da sbianca e bentonite denominata « Fantoni », sita in territorio del comune di Recoaro Terme (Vicenza), di cui è titolare la S.p.a. Valdol, con sede a Maglio di Sopra (Vicenza), via Terre Attive n. 32, è ridotta ad Ha 69, a decorrere dal 21 agosto 1984.

(1516)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 mod. 243 DP. — Data: 6 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Forlì. — Intestazione: Fiorani Umberto, nato a S. Giovanni in Marignano il 17 febbraio 1981. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1509)

MINISTERO DEL TESORO

N. 60

Corso dei cambi del 26 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2054,50	2054,50	2054,51	2054,50	2050 —	2054,50	2054,50	2054,50	2054,50	2054,50
Marco germanico	635,43	635,43	636,25	635,43	635,50	635,41	635,40	635,43	635,43	635,43
Franco francese	208,14	208,14	208,25	208,14	208 —	208,11	208,09	208,14	208,14	208,14
Fiorino olandese	562,92	562,92	562,75	562,92	562,75	562,83	562,75	562,92	562,92	562,92
Franco belga	31,637	31,637	31,64	31,637	31,50	31,62	31,615	31,637	31,637	31,63
Lira sterlina	2413,70	2413,70	2413,25	2413,70	2409,50	2414,62	2415,75	2413,70	2413,70	2413,70
Lira irlandese	1987,25	1987,25	1983 —	1987,25	1985,50	1986,62	1986 —	1987,25	1987,25	—
Corona danese	177,88	177,88	177,98	177,88	177,50	177,88	177,90	177,88	177,88	177,88
Dracma	14,88	14,88	14,85	14,88	—	—	14,83	14,83	14,88	—
E.C.U.	1421 —	1421 —	1419,95	1421 —	1420,57	1421 —	1421 —	1421 —	1421 —	1421 —
Dollaro canadese	1492,20	1492,20	1490 —	1492,20	1483,75	1491,75	1491,10	1492,20	1492,20	1492,20
Yen giapponese	8,02	8,02	8,01	8,02	8,032	8,02	8,021	8,02	8,02	8,02
Franco svizzero	749,62	749,62	750,50	749,62	751 —	749,61	749,60	749,62	749,62	749,62
Scellino austriaco	90,48	90,48	90,40	90,48	90,50	90,43	90,399	90,48	90,48	90,48
Corona norvegese	221,88	221,88	222 —	221,88	222 —	221,89	221,90	221,88	221,88	221,88
Corona svedese	222,10	222,10	222 —	222,10	222,50	222,05	221,99	222,10	222,10	222,10
FIM	306,95	306,95	306,75	306,95	307,50	306,97	307 —	306,95	306,95	—
Escudo portoghese	11,29	11,29	11,45	11,29	11,365	11,35	11,43	11,29	11,29	11,29
Peseta spagnola	11,46	11,46	11,45	11,46	11,50	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2054,500
Marco germanico	635,415
Franco francese	203,115
Fiorino olandese	562,835
Franco belga	31,626
Lira sterlina	2414,725
Lira irlandese	1986,625
Corona danese	177,890
Dracma	14,855
E.C.U.	1421 —
Dollaro canadese	1491,650
Yen giapponese	8,020
Franco svizzero	749,610
Scellino austriaco	90,439
Corona norvegese	221,890
Corona svedese	222,045
FIM	306,975
Escudo portoghese	11,360
Peseta spagnola	11,460

Media dei titoli del 26 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	96,400
» 6 % » » 1971-86 . .	93,150
» 6 % » » 1972-87 . .	91,150
» 9 % » » 1975-90 . . .	91,100
» 9 % » » 1976-91 . .	89,250
» 10 % » » 1977-92 . .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	95,200
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,125
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,475
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,025
» » » » 1- 4-1983/85 . .	99,900
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,050
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,050
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,750
» » » » 1- 3-1982/86 . .	102,500
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,050
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,400
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,950
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,350
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,150
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,925
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,100
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,300
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,650
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,875
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,825
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,950
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,225
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 . .	102,350
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,450
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,950
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,400
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,525
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,250
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,150
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,150
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,150
» » » » 1-11-1983/88 . .	104,100
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,750
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,150
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,450
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,800
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,675
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,250
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,850
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,975
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,975
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,850
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,675
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,375
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,675
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,675
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,675
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,625
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,050
» » » 17 % 1- 7-1985	100,500
» » » 17 % 1-10-1985	101,500
» » » 16 % 1- 1-1986	101,500
» » » 14 % 1- 4-1986	100,450
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,600
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,950
» » » » 1983/90 11,50 %	105,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

REGIONE LOMBARDIA

Decreto ministeriale 19 *marzo* 1985, *n.* 897

Nevicate e gelate dei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 1985 nel territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

REGIONE LIGURIA

Decreto ministeriale 19 *marzo* 1985, *n.* 898

Gelate e nevicate verificatesi nella prima metà del mese di gennaio 1985 nel territorio delle province di Imperia, Genova, La Spezia e Savona.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto ministeriale 19 *marzo* 1985, *n.* 899

Gorizia: gelate e nevicate verificatesi nel mese di gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Grado, Medea, Moraro, Mossa e San Canzian d'Isonzo.

Pordenone: gelate e nevicate verificatesi nel mese di gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vivaro e Zoppola.

Trieste: gelate e nevicate verificatesi nel mese di gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste.

Udine: gelate e nevicate verificatesi nel mese di gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Carlino, Fiumicello, Marano Lagunare, Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cassacco, Cervignano del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Gonars, Latisana, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Teor, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande e Trevignano Udinese.

REGIONE TOSCANA

Decreto ministeriale 19 *marzo* 1985, *n.* 900

Nevicate e gelate verificatesi nella prima metà del mese di gennaio 1985 nel territorio delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

REGIONE LAZIO

Decreto ministeriale 19 *marzo* 1985, *n.* 901

Nevicate e gelate verificatesi nella prima metà del mese di gennaio 1985 nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

REGIONE SARDEGNA

Decreto ministeriale 19 *marzo* 1985, *n.* 902

Cagliari: nevicate e gelate dei giorni 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Arbus, Assemini, Barrali, Buggerru, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia Carloforte, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Ballao, Domusdemaria, Domusnovas, Donori, Fluminimaggiore Furtei, Gesico, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Perdaxius, Pimentel, Portoscuso, Pula, Quartu S. Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, S. Gavino, S. Giovanni Suergiu, Sanluri, Sansperate, Santadi, S. Andrea Frius, S. Anna Arresi, S. Antioco, S. Vito, Sardara, Sarroch, Segariu, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Sestu, Setzu, Siddi, Siliqua, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villa S. Pietro, Villasor, Villaspeciosa e Villasimius.

Nuoro: nevicate e gelate dal 5 all'11 gennaio 1985 nei comuni di Tortolì, Orosei, S. Teodoro, Budoni, Posada, Torpè, Siniscola, Galtellì, Irgoli, Onifai, Girasole, Lotzorai, Bosa, Ilbono, Loceri, Lanusei, Modolo, Nuoro, Baunei Urzulei, Talana, Villagrande, Laconi, Elini, Arzana, Barisardo, Tertenia, Ierzu, Cardedu, Gairo, Osini, Ulassai, Ussassai, Seui, Villanovatulo, Sadali, Seulo, Gadoni, Belvì, Aritzo, Sorgono, Tonara, Desulo, Austis, Teti, Ovodda, Tiana, Ortueri, Meana Sardo, Esterzili, Genoni, Laconi, Nuragus, Nurallao, Orroli, Nurri e Atzara.

Oristano: nevicate e gelate dal 6 al 15 gennaio 1985 nei comuni di Arborea, Baratili S. Pietro, Bauladu, Cabras, Marrubiu, Milis, Mogoro, Narbolia, Nurachi, Ollasta-Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Paulilatino, Riola Sardo, S. Nicolò Arcidano, S. Giusta, S. Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Villanovatruschedu, Villaurbana, Zeddiani e Zerfaliu.

Sassari: nevicate e gelate dell'1-15 gennaio 1985 nei comuni di Aggius, Alghero, Arzachena, Badesi, Banari, Bortigiadas, Calangianus, Castelsardo, Florinas, Ittiri, Laerru, Loiri Porto S. Paolo, Olmedo, Ossi, Olbia, Osilo, Porto Torres, S. Maria Coghinas, S. Teresa di Gallura, Sassari, Sedini, Sennori, Sorso, Tempio, Tissi, Uri, Usini, Valledoria e Viddalba.

Le regioni Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(1774)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Agata Feltria, Voghera, Codigoro e Ghiffa.

Con decreto 11 dicembre 1984, n. 2217, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del fiume Marecchia, località Molino - « Valmarino » e « della Fornace », segnati nel catasto del comune di S. Agata Feltria (Pesaro), al foglio 79, mappale 99; al foglio 73, mappali 52 e 53; al foglio 74, mappali 77, 78 e 79, di complessivi Ha 8.42.52 ed indicati nella planimetria rilasciata il 16 febbraio 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1984, n. 2186, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Voghera (Pavia) al foglio 61, in fregio ai mappali 839 e 840/a, di mq 750, ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 marzo 1984 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 gennaio 1985, n. 2241, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex canale di Goro, segnato nel catasto del comune di Codigoro (Ferrara) al foglio 68, mappale 237, di mq 6.750, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 novembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 gennaio 1985, n. 2276, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del lago Maggiore, segnato nel catasto del comune di Ghiffa (Novara) al foglio 20, mappale 346, di mq 430, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 luglio 1984 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

(1594)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione all'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984. (Ordinanza n. 513/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;
Viste le proprie ordinanze n. 259/FPC/ZA del 19 giugno 1984, n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 e n. 472/FPC/ZA del 23 gennaio 1985;
Considerato che anche al vice sindaco di Pozzuoli sono demandate gravose incombenze per l'attività connessa al recupero edilizio del comune di Pozzuoli;
Ravvisata l'opportunità di estendere al vice sindaco di Pozzuoli il compenso forfettario già riconosciuto al sindaco di Pozzuoli;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984 è estesa al vice sindaco di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1801)

Misure dirette ad accelerare la fornitura di gas propano liquido all'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 514/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;
Visto il decreto-legge 23 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Vista la propria ordinanza n. 5/FPC dell'8 settembre 1983 con cui si è disposta la realizzazione di seicento alloggi, in località Monteruscello del comune di Pozzuoli, per far fronte alla emergenza derivata dal bradisismo dell'area flegrea;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 435/FPC/ZA del 5 dicembre 1984;
Vista la propria ordinanza n. 444/FPC/ZA del 19 dicembre 1984 con cui è stata autorizzata la realizzazione delle opere relative ad un impianto a gas propano liquefatto (G.P.L.) a servizio dei suddetti alloggi;
Vista la nota n. 40356 del 19 gennaio 1985 con la quale la intendenza di finanza di Napoli rappresenta l'impossibilità, per mancanza di appositi ed adeguati fondi, di provvedere al pagamento delle spese per il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture primarie afferenti il nuovo insediamento di Monteruscello ;
Considerato, pertanto, che in attesa della risoluzione dei cennati problemi si rende necessario garantire al più presto la precitata fornitura per consentire agli assegnatari la compiuta utilizzazione degli alloggi;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il comune di Pozzuoli, per far fronte alle esigenze del nuovo insediamento di Monteruscello 1, è autorizzato alla stipula, mediante trattativa privata, previa indagine tra ditte specializzate, di apposita convenzione avente ad oggetto la fornitura di gas propano ed alla gestione tecnica del relativo impianto di distribuzione. La predetta convenzione avrà la durata di mesi sei e i relativi oneri sono a carico del predetto comune.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1802)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;
Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;
Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;
Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;
Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;
Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;
Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;
Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100 orarie;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1984, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmastici e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollnio trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto..

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B, C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO C1/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Alfabetal - Mitim		
30 cpr 100 mg	25597/016	8.835
50 cpr 100 mg	25597/028	13.735
30 cpr 200 mg	25597/030	15.810
50 cpr 200 mg	25597/042	25.315
Artroxicam - Torre		
30 cps 10 mg	25554/015	11.060
30 cps 20 mg	25554/027	19.665
Bagren - Serono		
30 cpr 2,5 mg	25523/010	10.590
Bi-Novum - Cilag		
(10+11) 21 cpr	25607/019	4.630
Bruxicam - Bruschettini		
30 cps 10 mg	25478/013	11.060
15 cps 20 mg	25478/025	10.500
10 supp 20 mg	25478/037	8.335
Clenbutol - Scharper		
scir 200 ml	25609/025	5.035
30 cpr 0,02 mg	25609/013	4.415
Cornil - Mendelejeff		
30 cpr 2,5 mg	25586/013	8.515
Difravit - Usar		
20 cps 100 mg	25583/016	3.885
Fenoprel - Chiesi		
spray 15 g 200 inalazioni	25550/017	9.490
Letofort - Dompé		
30 cps gastroprotette 50 mg	25582/014	7.210
Limican - Vita farmac.		
20 cpr 55,8 mg	25575/010	11.270
6 supp 55,8 mg	25575/022	4.890
im 6 f 2 ml	25575/034	6.655
Molsiton - Edmond Pharm		
30 cpr 1 mg	25563/014	4.345
30 cpr 2 mg	25563/026	6.495
50 cpr 2 mg	25563/038	9.765
Moxacid - Lpb		
im 1 fl 1 g+1 f solv 3 ml	25440/013	20.370
iv 1 fl 1 g + 1 f solv 10 ml	25440/025	19.775
iv 1 fl 2 g	25440/037	35.975
Nagir - Inverni Beff		
20 cpr 55,8 mg	25576/012	11.870
im 6 f 2 ml	25576/024	7.130
6 supp 55,8 mg	25576/036	5.235
Nirox - Schiapparelli		
10 supp 20 mg	25604/012	9.300
30 cps 10 mg	25604/024	12.640
15 cps 20 mg	25604/036	11.935
30 cps 20 mg	25604/048	22.265
Noaldol - Lampugnani		
30 cpr 250 mg	25520/014	6.810
30 cpr 375 mg	25520/026	9.350
Nopron - Maggioni		
scir 200 g	25566/011	5.420
Oradroxil - Lampugnani		
8 cps 500 mg	25511/015	7.755
8 cpr 1 g	25511/027	13.855
grat os sosp 100 ml	25511/039	9.740
Peramox - Gibipharma		
im 1 fl 500 mg + 1 f solv 3 ml	25439/019	10.125
im 1 fl 1 g+1 f solv 4 ml	25438/021	17.905
im 1 fl 2 g+1 f solv 4 ml	25438/033	33.690
iv 1 fl 1 g+1 f solv 10 ml	25438/045	17.685
iv 1 fl 2 g+1 f solv 10 ml	25438/058	33.105
Piproxen - Ism		
30 cps 300 mg	25518/010	14.820
10 supp 600 mg	25518/022	10.740
12 supp 600 mg	25518/034	12.595
Prontovent - Dompé		
30 cpr 0,02 mg	25237/013	4.935
50 cpr 0,02 mg	25237/025	5.870
scir 200 ml	25237/037	5.610
Rayvist - Schering		
'180' 1 fl 250 ml	25482/011	86.780
'235' 1 fl 50 ml	25482/023	24.650
'300' 1 f 30 ml	25482/035	19.180
'300' 1 fl 50 ml	25482/047	30.655
'300' 1 fl 100 ml	25482/050	58.515
'350' 1 fl 100 ml	25482/062	67.650
'370' 1 f 30 ml	25482/074	22.985
'370' 1 fl 50 ml	25482/086	37.000
'370' 1 fl 100 ml	25482/098	71.200
Sofargen - Sofar		
tubo crema 1% 30 g	25561/010	2.590
tubo crema 1% 50 g	25561/022	3.195
vasetto crema 1% 500 g	25561/034	12.045
Tensiplex - Francia farm.		
os gtt 2% 30 ml	25565/019	15.720
im 10 f 2 ml 20 mg	25565/021	10.325
30 cps 20 mg	25565/033	15.825

	Numero di registrazione	Prezzo
Tilene - Francia farm.	—	—
30 cps 100 mg	25572/013	5.875
Tricef - Crosara		
8 cps 500 mg	25432/016	24.355
grat os sosp 100 ml	25432/028	30.740
Tri-Novum - Cilag		
(7+7+7) 21 cpr	25526/017	4.625
Ulcin - Ibirn		
50 cps 25 mg	25589/019	19.585
50 cps 50 mg	25589/021	36.885

ALLEGATO *C1*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Amoxipen - Gibipharma	—	—
os grat 12 bust 1 g	23692/130	9.190
Gibixen - Gibipharma		
'500' pv os 30 bust	23842/103	23.040
Mucolitico Maggioni - Maggioni		
30 conf 30 mg	23477/033	6.515
60 conf 30 mg	23477/045	10.900
os 30 bust 30 mg	23477/072	7.120
os 60 bust 30 mg	23477/084	12.175
*Plexoton B*12 - Coli		
os 10 fl pv+10 fl solv	22315/030	7.900
30 cps	22315/042	10.780
Sanifer - Essetì		
os grat 20 bust 20 mg	24777/029	12.765
30 cps 20 mg	24777/043	16.360
complex os 10 fl 10 ml	24777/068	14.455
Tolectin - Cilag		
30 cpr 200 mg	23513/031	9.540
gel 5% 30 g	23513/043	3.640
gel 5% 50 g	23513/056	4.975
Ulcomedina - Von Boch		
50 bust 400 mg	24496/085	50.635

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Antocin - Allergan	—	—
'30' 20 conf	22472/029	7.400
'30' 30 conf	22472/031	10.300
Dina - San Carlo		
50 cpr divisibili 400 mg	24251/074	58.795
Farlutal - Farm. Erba		
30 cpr 100 mg	15148/113	36.675
Mucolitico Maggioni - Maggioni		
30 conf 60 mg	23477/058	10.380
60 conf 60 mg	23477/060	18.440
os 30 bust 60 mg	23477/096	11.490
os 60 bust 60 mg	23477/108	20.435
Pargin - Gibipharma		
3 ovuli vag 150 mg	25041/082	6.925
6 ovuli vag 150 mg	25041/094	12.935
Sanifer - Essetì		
os grat 20 bust 40 mg	24777/031	22.135
20 cps 40 mg	24777/056	20.895
Tetagamma - Ism		
im 1 f 2 ml 500 ui	22195/022	20.780
Ulcomedina - Von Boch		
50 cpr 400 mg	24496/073	48.590
Vascudil - Ucm-Difme		
30 cps 200 mg	24708/024	14.215
50 cps 200 mg	24708/036	22.680

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Pargin - Gibipharma	—	—
crema vag 78 g 1%+applic.	25041/070	12.045
Pertoglobulin - Ism		
im 1 siringa 2 ml	23419/029	11.930
Prefolic - Bioresearch		
30 cps 15 mg	24703/062	27.795
im iv 6 fl liof 50 mg+6 f	24703/074	25.865
Tetagamma - Ism		
im 1 siringa 250 ui/2 ml	22195/034	12.105

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Citruplexina - Selvi	—	—
im 10 f 3 ml	18779/025	3.535
Idropulmina - Isi		
ad im 6 f 2 ml	10081/089	2.665
bb im 10 f 1 ml	10081/091	3.005
ad 6 supp 100 mg	10081/103	1.895
bb 10 supp 50 mg	10081/115	2.105
composta ad 6 supp	10081/127	2.160
composta bb 10 supp	10081/139	2.475
*Plexoton B*12 - Coli		
os im 10 f liof+10 f	22315/028	7.945

MODIFICHE CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Localyn Rinologico - Recordati	—	—
spray 30 ml	20163/248	4.315
sv spray 30 ml	20163/251	4.315

MODIFICHE FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Syntaris - Recordati	—	—
spray nasale 1 fl 24 ml	24721/021	9.550

(1699)

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 17/1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, in data 10 gennaio 1985, 5, 21, 26 e 28 febbraio 1985 e 7 marzo 1985;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 1/1985 del 10 gennaio 1985: « Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai C.P.P. »;

provvedimento n. 2/1985 del 5 febbraio 1985: « Prezzi dei gas di petrolio liquefatto »;

provvedimento n. 3/1985 del 5 febbraio 1985: « Integrazione alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai C.P.P. del 10 gennaio 1985 »;

provvedimento n. 1/A/1985 del 5 febbraio 1985: « Parere su prezzo latte provincia Campobasso »;

provvedimento n. 2/A/1985 del 5 febbraio 1985: « Parere su prezzo latte provincia Isernia »;

provvedimento n. 3/A/1985 del 5 febbraio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 4/A/1985 del 5 febbraio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 5/A/1985 del 5 febbraio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 5/1985 del 21 febbraio 1985: « Prodotti petroliferi. Modifica provvedimenti n. 26/1982. Riduzione franchigia di invarianza »;

provvedimento n. 6/1985 del 21 febbraio 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 6/A/1985 del 21 febbraio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 7/A/1985 del 21 febbraio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 8/A/1985 del 21 febbraio 1985: « Parere su tariffe acqua AEM-Cremona »;

provvedimento n. 9/A/1985 del 21 febbraio 1985: « Parere su tariffe acqua ESAF-Cagliari »;

provvedimento n. 7/1985 del 26 febbraio 1985: « Prezzi del cemento »;

provvedimento n. 8/1985 del 26 febbraio 1985: « Tariffe R.C. auto »;

provvedimento n. 9/1985 del 28 febbraio 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 10/1985 del 28 febbraio 1985: « Prezzi dei gas di petrolio liquefatto »;

provvedimento n. 11/1985 del 28 febbraio 1985: « Nuovo regime di regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatto (GPL) e del metano per autotrazione »;

provvedimento n. 12/1985 del 28 febbraio 1985: « Prezzo della carta per giornali quotidiani »;

provvedimento n. 13/1985 del 7 marzo 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 14/1985 del 7 marzo 1985: « Prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali e industriali vetrarie site nell'isola di Murano »;

provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985: « Prezzo delle sanse vergini di oliva. Modifiche al provvedimento n. 15/1976 confermato, per la campagna 1984-85, con il provvedimento n. 30/1984 »;

provvedimento n. 16/1985 del 7 marzo 1985: « Modifica al punto 3) delle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai C.P.P. del 10 gennaio 1985 »;

provvedimento n. 10/A/1985 del 7 marzo 1985: « Parere su prezzo latte provincia Vercelli ».

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(1780)

Modifiche e integrazioni al provvedimento C.I.P. n. 11 del 28 febbraio 1985 concernente il nuovo regime di regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti (GPL) e del metano per autotrazione. (Provvedimento n. 19/1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 giugno 1982, che detta nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 50 del 15 dicembre 1982 che detta norme per l'ordinamento della Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto;

Vista la delibera CIPE in data 22 febbraio 1985, con la quale, in via sperimentale e per la durata di un anno, i prezzi dei gas di petrolio liquefatti nonché quelli del metano autotrazione vengono sottoposti al regime di sorveglianza, nel quadro degli indirizzi del Governo in materia di politica antinflattiva;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 10 del 28 febbraio 1985 in materia di prezzi dei gas di petrolio liquefatti;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11 del 28 febbraio 1985 che, in attuazione della suindicata delibera CIPE, stabilisce il nuovo regime di regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti (GPL) e del metano per autotrazione;

Considerato che il nuovo regime di regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti ha carattere sperimentale e durata limitata al periodo di un anno;

Considerato che tale regime, almeno nella sua fase sperimentale, non consentirà di fronteggiare compiutamente le ricorrenti crisi di approvvigionamento del mercato, conseguenti ad uno scompenso strutturale tra produzione nazionale e consumo che implica un massiccio ricorso all'importazione, il cui onere è stato finora parzialmente contenuto dai contributi erogati dalla cassa;

Delibera:

1) Il punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 11 del 28 febbraio 1985, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni dei prezzi di listino riferite ad ogni fase di scambio, adeguatamente motivate avuto riguardo alla dinamica dei prezzi internazionali, dei prezzi interni disponibili nei Paesi dell'area C.E.E. nonché dei costi aziendali di approvvigionamento, al netto dei contributi previsti per l'importazione dei gas di petrolio liquefatti, di produzione e di distribuzione, debbono essere comunicate alla segreteria del C.I.P.

I nuovi prezzi entrano in vigore venti giorni dopo la data di ricezione dei listini da parte della segreteria del C.I.P., previo assenso del Ministro-Presidente delegato del C.I.P. Tale assenso si intende acquisito ove il Ministro non manifesti diverso avviso o non si pronunci nel termine sopraindicato.

Gli operatori del settore provvederanno a dare la massima diffusione ai propri listini ».

2) Il punto 4) del provvedimento C.I.P. n. 11 del 28 febbraio 1985 è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo sperimentale della nuova disciplina dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti, restano ferme competenze e funzioni della Cassa conguaglio G.P.L. come regolamentate dal provvedimento C.I.P. n. 50 del 15 dicembre 1982.

Il sovrapprezzo sui gas di petrolio liquefatti per la Cassa conguaglio G.P.L. resta fissato nella misura attualmente vigente di 10 L./kg ».

3) A decorrere dal 1° aprile 1985, data di entrata in vigore della nuova disciplina dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti e del metano per autotrazione, il provvedimento C.I.P. n. 10 del 18 febbraio 1985 cessa la propria efficacia.

Il dettagliante di G.P.L. per uso domestico è comunque tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di adeguata rilevanza per tutte le varie confezioni, sia il prezzo di vendita franco negozio che il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore.

4) I listini delle imprese di cui al punto 2) del provvedimento n 11/1985 che vendano al dettagliante devono contenere anche i prezzi delle bombole cui i dettaglianti stessi sono tenuti ad attenersi per le vendite franco domicilio del consumatore.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(1781)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Mantova e Pistoia della classe 1ª/*B* nonchè dei comuni di Salerno della classe 1ª/*A* e di Acireale (Catania), Gela (Caltanissetta), Piombino (Livorno), Rho (Milano) e Teramo della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Mantova e Pistoia della classe 1ª/*B*, nonchè dei comuni di Salerno della classe 1ª/*A* e di Acireale (Catania), Gela (Caltanissetta), Piombino (Livorno), Rho (Milano) e Teramo della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 1° giugno 1985, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonchè un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1759)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di discipline psichiatriche e sociomediche posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso la facoltà di medicina e chirurgia, Monte d'Ago, Ancona, secondo il seguente calendario:

prova pratica con relazione scritta: ore 9,30 del giorno 28 maggio 1985;

prima prova scritta: ore 16 del giorno 28 maggio 1985;

seconda prova scritta: ore 10 del giorno 29 maggio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(1741)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(1742)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi della regione Toscana.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1985, registro n. 5, foglio n. 257 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1985, si svolgeranno in Roma nei giorni 14 e 15 novembre 1985 con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1985 verrà data conferma dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso: imprevedibili cause di forza maggiore potrebbero comportare variazioni nel diario sopra indicato

(1760)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi delle regioni Piemonte e Lombardia.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte e Lombardia, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1985, registro n. 5, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1985, si svolgerà in Roma il giorno 29 novembre 1985 con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1985 verrà data conferma dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta del concorso: imprevedibili cause di forza maggiore potrebbero comportare variazioni nel diario sopra indicato.

(1761)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola materna.

A conferma di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1985, si precisa che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico in prova, per il contingente relativo alla scuola materna, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984, avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno. 4, nei giorni 15. 16 e 17 aprile c.a. con inizio alle ore 8.

(1678)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale di ruolo nel reparto magnetico.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale di ruolo in prova nel reparto magnetico dell'Istituto.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea in fisica o in geologia.

Per tutte le altre notizie inerenti il concorso, gli interessati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica, via Ruggero Bonghi, 11/*b*, Roma.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1705)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di primario presso unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;
tre posti di primario di malattie infettive;
un posto di primario di medicina nucleare;
un posto di primario di nefrologia;
due posti di primario di neurologia;
un posto di primario di neuroradiologia;
un posto di primario di radioterapia;
due posti di primario di recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi (i posti sono stati elevati da due a tre);
un posto di primario di chirurgia pediatrica;
un posto di primario di oculistica;
un posto di primario di otorinolaringoiatria;
tre posti di primario di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e secondo le prescrizioni contenute nei bandi di concorso, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' confermata la validità delle domande già presentate; coloro che intendono produrre titoli da integrare alla precedente domanda di ammissione devono presentarli entro tale termine.

I bandi integrali dei concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione n. 83 del 27 giugno 1984.

(1745)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 76 del 29 marzo 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale evangelico internazionale - Ospedale generale di zona - Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale.

Azienda municipalizzata igiene urbana di Taranto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di netturbino (addetto ai servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale) ovvero operaio da inquadrare nelle altre mansioni previste nel livello II contrattuale.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1984, n. 69.

Interpretazione dell'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le norme di cui all'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 ed all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29, che stabiliscono le nuove misure e le rispettive date di decorrenza dei contributi posti a carico dei consiglieri regionali per alimentare il fondo di previdenza istituito con l'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, vanno interpretate estensivamente nel senso che debbono essere applicate anche nei confronti dei consiglieri al momento in cui chiedono il completamento del quinquennio o del decennio contributivo ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 novembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 *ottobre* 1984.

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1984, n. 70.

Rifinanziamento della legge regionale 23 luglio 1983, n. 53, concernente: « Autorizzazione alla regione Lazio per la concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni assunte dalla Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. per il mantenimento dell'occupazione di aziende in crisi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli scopi e con le modalità previste dalla legge regionale 23 luglio 1983, n. 53, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie rispetto alle obbligazioni finanziarie assunte dalla Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. nell'anno 1984 fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni.

L'eventuale onere conseguente al relativo rischio sarà posto a carico del cap. 28201 del bilancio regionale 1984 che presenta le necessarie disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 novembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 *ottobre* 1984.

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1984, n. 71.

Proroga dei termini per la definizione degli adempimenti della giunta regionale, indicati agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini per la definizione degli adempimenti della giunta regionale indicati agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono prorogati al 30 giugno 1985 per quanto attiene ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti allo stesso anno 1985.

I termini di cui al precedente comma, riferiti ai contributi di esercizio per gli anni 1982, 1983 e 1984, già prorogati al 15 dicembre 1984 ai sensi della legge regionale 26 luglio 1984, n. 45, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 1985.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 novembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 *novembre* 1984.

(521)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1984, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 27: « Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo della zootecnia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 31 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, è così modificato:

Per il miglioramento genetico degli allevamenti la Regione può concedere:

a) un contributo del 35% sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla giunta regionale per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di soggetti di razze bovine, ritenute idonee per

la Regione, iscritti nei libri genealogici, ed ovine ed equine pregiate iscritti ai libri genealogici. Tale contributo sarà elevato fino al 50% quando trattasi di soggetti maschi bovini di alta genealogia destinati alle stazioni di monta facenti parte di nuclei di selezione o di centri di fecondazione artificiale.

Le domande intese ad ottenere i contributi sopracitati devono essere presentate, corredate dalla documentazione attestante i requisiti del bestiame, direttamente all'assessorato regionale all'agricoltura o tramite le associazioni provinciali degli allevatori.

Al collaudo del bestiame acquistato provvederà una commissione di collaudo nominata dalla giunta regionale composta da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un rappresentante delle associazioni provinciali degli allevatori, da un esperto di razze e da un veterinario;

b) un premio di mantenimento pari al 25% del valore del soggetto da destinare alla rimonta sia per le manze nate in selezione ed iscritte ai libri genealogici, sia per le altre manze prodotte in purezza allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i trenta mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati dalla giunta regionale all'inizio di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio;

c) un premio di mantenimento pari al 20% del valore del soggetto da destinare alla rimonta per le fattrici equine primipare allorché siano al quinto mese di gravidanza e non abbiano superato i quarantadue mesi di età. I valori sopracitati saranno fissati entro il 31 dicembre annualmente dalla giunta regionale;

d) un premio di incentivazione pari al 25% del valore di mercato, fissato annualmente dalla giunta regionale, per ogni agnella nata ed allevata negli allevamenti regionali. Tale premio potrà essere concesso per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 50 capi per ogni allevamento ed a 250 capi per le cooperative, purché gli allevamenti richiedenti si impegnino a mentenere i soggetti fino al parto;

e) il contributo del 100% per la fecondazione artificiale con seme di accertato valore genetico e del 50% per quella naturale, praticata con soggetti capinucleo, delle vacche iscritte nei libri genealogici. La giunta regionale accerta preventivamente le tariffe ammissibili.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, è così modificato:

Alle associazioni provinciali degli allevatori che operano per il miglioramento nel settore zootecnico saranno concessi contributi fino al 90% delle spese riconosciute, preventivamente approvate dalla giunta regionale e dalla stessa liquidate con anticipazione semestrale e rendicontate semestralmente a consuntivo, per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali. A tal fine la Regione riconosce contributi per il personale fino al 90% degli stipendi previsti, a pari grado, per i dipendenti regionali.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1983, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 47300, 47920, 47930, 47940 e 47945 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi futuri la quantificazione della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci relativi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 dicembre 1984

COLAGIOVANNI

(479)

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. **31.**

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. **1.**

Modifiche al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 e all'art. 2 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 20: « Norme per l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della* Regione n. 1 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 e l'art. 2 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 20, sono soppressi e così sostituiti:

« I progetti di tutte le opere e lavori, di cui all'art. 1, sono approvati dal competente organo dell'ente:

a) senza alcun parere consultivo per i progetti di importo fino a 150 milioni di lire e per i progetti di qualsiasi importo che siano stralci di progetti generali già approvati, redatti in forma esecutiva e tali riconosciuti in sede di formulazione del relativo parere, ovvero che derivino da progetti già approvati per aggiornamento di prezzi effettuato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nonché per i progetti di qualsiasi importo che non usufruiscano di contributi regionali e statali;

b) previo parere del responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente per i progetti generali esecutivi di importo fino a 500 milioni di lire, nonché per i progetti generali di massima di importo fino a 500 milioni di lire e relativi lotti esecutivi; qualora l'ente non disponga di ufficio tecnico, od il responsabile dello stesso non sia professionalmente competente, il parere verrà dato dal responsabile del settore regionale competente in materia, purché munito del necessario titolo professionale, oppure da altro funzionario del settore stesso, di livello direttivo e professionalmente competente, delegato dal rispettivo responsabile di settore;

c) previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui al successivo art. 10, per i progetti generali esecutivi di importo superiore a 500 milioni di lire nonché per i progetti generali di massima di importo superiore a 500 milioni di lire e relativi lotti esecutivi ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 gennaio 1985

COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 e ulteriori provvidenze in favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, è abrogato ed è sostituito con il seguente:

« Le imprese che beneficiano dei mutui e della locazione finanziaria agevolata, assistiti dai fondi regionali di garanzia, sono tenute a corrispondere una provvigione dell'1 % annuo sul valore garantito ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, è abrogato ed è sostituito con il seguente:

« In alternativa alle agevolazioni previste dai titoli precedenti, le imprese artigiane ed i loro consorzi, ai fini di realizzare investimenti dei tipi di cui agli articoli 4 e 14 della presente legge, possono avvalersi della locazione finanziaria agevolata attraverso specifici interventi della regione Molise ».

Art. 3.

L'art. 20 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, è abrogato ed è sostituito con il seguente:

« *Esercenti la locazione finanziaria agevolata.* — La locazione finanziaria agevolata mediante l'intervento regionale sarà esercitata dalla Finmolise S.p.a.:

a) entro l'importo massimo di 700 milioni per ogni azienda, e/o cooperativa singola od in consorzio con altre, relativamente ad imponibili destinati ad attività produttive e/o a servizi, impianti, macchinari e mezzi speciali semoventi costituenti un complesso produttivo organico, a beneficio di imprese artigiane, con priorità per le nuove iniziative, disposte ad insediarsi in aree industriali e/o artigianali indicate dalla regione Molise, purché la superficie coperta da utilizzare da ciascuna impresa non superi i 1500 mq;

b) entro l'importo massimo di 300 milioni per ciascuna azienda e/o cooperativa singola od in consorzio con altre, relativamente ad immobili destinati ad attività produttive e/o a servizi, impianti, macchinari e mezzi speciali semoventi, a beneficio di imprese artigiane, con priorità per le nuove iniziative, o per quelle che prevedono aumento occupazionale ovunque localizzate sul territorio regionale ».

Art. 4.

All'art. 21 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, alla fine del secondo comma aggiungere i seguenti commi:

« Per le operazioni di locazione finanziaria per le quali le ditte artigiane godano di contributi in conto interessi corrisposti dall'Artigiancassa in base alle norme vigenti, il concorso della Regione è limitato esclusivamente al contributo in conto capitale di cui al precedente punto *a*).

Nelle stesse convenzioni dovranno anche stabilirsi le modalità, i termini ed i limiti di operatività della garanzia fideiussoria che la giunta regionale è autorizzata a concedere alla Finmolise S.p.a. per le obbligazioni derivanti ai locatari dalla stipulazione dei contratti di locazione finanziaria ».

FACTORING AGEVOLATO

Art. 5.

I soggetti beneficiari dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, possono stipulare contratti di cessione globale di crediti commerciali (factoring) mediante interventi agevolati a carico della regione Molise.

Art. 6.

I contratti di cessione globale di credito commerciale di cui al precedente art. 4 sono stipulati con la Finmolise S.p.a., nonché con società di factoring o aziende di credito con la medesima Finmolise convenzionate.

Art. 7.

Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle società di cui al precedente art. 5:

1) una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura del 2 % a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti;

2) un interesse sulle somme anticipate rispetto alla scadenza dei pagamenti previsti dalle fatture stabilito in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

Art. 8.

Gli interventi agevolati della regione Molise previsti dal primo comma del precedente art. 7 consistono:

a) in un contributo pari al 50 % della commissione di cui al n. 1) del precedente art. 7;

b) una quota pari al 50 % dell'interesse stabilito al n. 2) del precedente art. 7.

L'ammontare complessivo del concorso regionale di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) verrà corrisposto per ogni singola operazione alle società di cui al precedente art. 5 che lo contabilizzeranno a favore del creditore cedente beneficiario.

Art. 9.

Le operazioni di cui al presente titolo saranno regolate da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la Finmolise S.p.a.

La convenzione dovrà fissare le modalità per la determinazione del concorso regionale nelle singole operazioni nonché quello dell'erogazione alla Finmolise S.p.a. del corrispondente importo.

Art. 10.

Per l'acquisizione dei mezzi occorrenti per effettuare le operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, e quelle previste dall'art. 4 della presente legge la Finmolise S.p.a., con garanzia fidejussoria della Regione, potrà contrarre prestiti sul mercato ordinario del credito.

La Regione assumerà a suo carico l'onere dei relativi interessi e spese accessorie, il cui complessivo importo dovrà essere contenuto nell'annuo ammontare di L. 500.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Finmolise la garanzia e ad erogare le somme di cui ai commi precedenti con le modalità da stabilirsi nelle convenzioni di cui agli articoli 3 e 8.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1984 l'onere presunto della spesa, valutato in lire 650 milioni, è posto, in quanto a 600 milioni di lire, a carico del cap. 50920 già iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 e per lire 50 milioni al cap. 50925.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 sono iscritti, per memoria, i seguenti nuovi capitoli di spesa:

50926 « Concorso regionale nelle operazioni effettuate da imprese artigiane per la stipulazione di contratti di cessione globale di crediti commerciali (factoring) »;

50927 « Oneri annuali per l'ammortamento di prestiti contratti dalla Finmolise S.p.a. per l'acquisizione di mezzi finanziari da destinare ad operazioni di locazione finanziaria a favore di imprese artigiane »;

50928 « Garanzie fidejussorie prestate alla Finmolise S.p.a. per la contrazione di prestiti da destinare ad operazioni di locazione finanziaria a favore di imprese artigiane ».

Art. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 gennaio 1985

COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1985, **n. 3.**

Modalità per l'inquadramento nel ruolo unico regionale di cui al terzo ed al sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, in attuazione del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32, l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'art. 5, comma terzo e sesto, della legge regionale n. 32/1980; e, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32, secondo comma, e dell'art. 67, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento di personale regionale al Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Il personale comandato alla regione Molise ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che si avvalga della facoltà di opzione di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 32 del 2 settembre 1980 è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione in base ai criteri contenuti nella legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1983.

Art. 3.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, secondo comma, e all'art. 67, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di ruolo, dipendente dalla regione Molise, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3, trovavasi in servizio, da data non successiva al 30 giugno 1980, presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, nonché il personale di cui all'art. 5, comma primo, lettera *a*), della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32, che presenti domanda di iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito al Servizio sanitario nazionale ed iscritto nei ruoli medesimi sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato all'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione aveva sede l'ufficio di provenienza o all'unità sanitaria locale presso la quale il personale stesso presta servizio in posizione di comando.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti della Regione, a norma della presente legge, si applica, ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, la disciplina prevista dall'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1983, numero 1.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 9 gennaio 1985

COLAGIOVANNI

(1854)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, **n. 6.**

Disposizioni straordinarie per la ultimazione della ricostruzione nei comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli. Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

I COMANDI

Art. 1.

Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, potrà essere chiesto in posizione di comando dall'amministrazione regionale, a partire dal 1° gennaio 1985, per essere messo a disposizione dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Il comando di cui all'articolo precedente avrà durata trimestrale, semestrale od annuale a seconda delle necessità del comune disastrato o gravemente danneggiato presso cui distaccare, a motivata richiesta, il personale comandato alla Regione.

Il periodo di comando potrà essere, nei congrui casi, abbreviato o rinnovato per un periodo eguale od inferiore al precedente.

Art. 3.

La richiesta di disponibilità del personale anzidetto previo comando alla Regione sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato con indicazione della qualifica occorrente e della durata del servizio ritenuto necessario per ultimare la ricostruzione.

La deliberazione consiliare, dopo conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'assessore regionale agli enti locali che promuoverà il consenso del dipendente locale che rivesta la qualifica voluta ed il parere dell'amministrazione di attuale appartenenza.

Ove alla richiesta del comune disastrato o gravemente danneggiato, che potrà essere anche nominativa, corrispondano il consenso del dipendente locale prescelto e l'assenso dell'ente di sua appartenenza, l'assunzione in posizione di comando verrà deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore anzidetto, di concerto con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione.

Art. 4.

Nella deliberazione della giunta regionale saranno indicati: le generalità e la qualifica del dipendente, la durata del comando, l'ente di destinazione temporanea del prescelto, l'entità della spesa per assegni fissi ed oneri riflessi che la Regione andrà a rimborsare all'ente di provenienza del comandato ed i tempi e modi del rimborso.

Gli assegni variabili saranno invece a carico del comune disastrato o gravemente danneggiato che ha chiesto alla Regione la disponibilità temporanea del comandato.

Capo II

PROROGHE DI CONTRATTI TEMPORANEI RELATIVI A PERSONALE PRECARIO

Art. 5.

I contratti di lavoro a termine, previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, e tuttora in atto in forza delle proroghe operate dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall'art. 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dalla legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, e dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso le amministrazioni espressamente richiamate dall'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985.

Art. 6

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1985, la spesa conseguente alla proroga prevista dal precedente art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, nonché gli oneri relativi al rimborso ai comuni terremotati delle spese per il personale assunto in posizione di comando dalla Regione e messo a disposizione dei comuni stessi ai sensi del precedente art. 1, faranno carico al cap. 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86, la cui denominazione viene così integrata: « nonché rimborso ai comuni della spesa relativa al personale assunto dalla Regione in posizione di comando e messo a disposizione degli stessi ».

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1985.

Il predetto onere fa carico al citato cap. 800, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1985.

A detto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » dello statto di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. 7.

Controllo sugli atti delle province, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli in materia di concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica, le funzioni dell'amministrazione regionale in materia di indennità compensativa di cui all'art. 23 e seguenti della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'art. 17 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, si devono intendere trasferite agli enti indicati nel succitato art. 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19.

Conseguentemente gli atti posti in essere, in attuazione delle soprarichiamate funzioni regionali trasferite, dagli enti indicati all'art. 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, sopracitata, sono soggetti esclusivamente al controllo del comitato provinciale di controllo e del comitato centrale di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, secondo le rispettive competenze.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1985

BIASUTTI

(716)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227